



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 15 maggio 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le proprie deliberazioni n. 89 del 30 marzo 2023 e n. 20 del 4 aprile 2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2023 e 2024, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le ordinanze n. 33/2023 e n. 27/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020, 2021, 2022 e 2023 approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021, n. 10/SEZAUT/2022/INPR dell'8 luglio 2022, n. 8/SEZAUT/2023/INPR del 4 maggio 2023 e n. 8/SEZAUT/2024/INPR del 23 aprile 2024;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021, n. 10450 del 30 dicembre 2022, n. 6450 del 1° settembre 2023 e n. 4766 del 28 agosto 2024 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020, 2021, 2022 e 2023;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Vicchio (FI)** in ordine ai rendiconti 2020, 2021, 2022 e 2023;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei chiarimenti che l'ente ha prodotto, con nota del 6 maggio 2025 (prot. Sez. n. 2252/2025) in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella nota di osservazioni del Magistrato istruttore prot n.

1008 del 28 febbraio 2025 e nella relazione di deferimento inviata in data 24 aprile 2025 con prot. n. 2006;

VISTA l'ordinanza n. 13/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

CONSIDERATO che, nell'adunanza pubblica, i rappresentanti dell'ente (Sindaco Francesco Tagliaferri e il Vicesindaco Cristina Braschi) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, Primo ref. dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2020, 2021, 2022 e 2023 del **Comune di Vicchio (FI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione - inviata tramite l'applicativo LimeFit - nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria - tramite il sistema applicativo Con.Te. - nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (note prot. n.3109 del 21 maggio 2024, n. 807 del 13 febbraio 2025, n. 974 del 26 febbraio 2025 e n. 1003 del 28 febbraio 2025).

Il Comune, con le note acquisite dalla Sezione con prot. n. 338 del 17 gennaio 2025, n. 707 del 5 febbraio 2025, n. 807 del 13 febbraio 2025, n.960 del 25 febbraio 2025, n. 1585 del 7 aprile 2025 e 1751 del 14 aprile 2025, forniva le precisazioni richieste.

Con la nota di cui al prot. 1008 del 28 febbraio 2025 è stato rappresentato all'ente un primo esito dell'istruttoria condotta sui rendiconti delle annualità 2020 e 2021 al fine di rappresentare all'ente un primo esito del controllo e acquisire elementi utili alla rappresentazione compiuta dei fenomeni di bilancio.

L'ente, con la nota prot. Sez. 1132 del 13 marzo 2025 ha fornito ulteriori elementi e informazioni.

L'esame condotto dalla Sezione, sui rendiconti 2020-2021-2022-2023, ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica;

Gli esiti istruttori hanno evidenziato profili di irregolarità, afferenti alla determinazione delle componenti del risultato di amministrazione di tutti gli esercizi esaminati (quota vincolata e destinata a investimenti), rappresentati all'ente con la citata relazione di deferimento del Magistrato istruttore (prot. n. 2006/2025).

2. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e

sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *“1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*. Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e a trasmettere i provvedimenti adottati alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

3. La Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014, segnalando non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente e richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'ultimo esercizio oggetto di verifica.

4. La Sezione evidenzia che l'attività di controllo e le conseguenti valutazioni, di seguito formulate, sono state condotte sulla base di quanto trasmesso e indicato dall'ente e dall'Organo di revisione nell'ambito del questionario sui rendiconti e che le informazioni aggiuntive fornite, dall'ente, in sede istruttoria sono risultate non del tutto complete rispetto alle richieste formulate dal M.I. e alle indicazioni delle linee guida della Sezione delle Autonomie.

Gli esiti del controllo sono stati definiti, conseguentemente, allo stato degli atti e per quanto rappresentato dall'amministrazione. In relazione ad alcuni specifici aspetti, inoltre, le valutazioni - in assenza di informazioni certe e dettagliate - sono state condotte sulla base degli elementi sinteticamente rappresentati nei documenti contabili e, per tali motivazioni, potrebbero sussistere ulteriori elementi di criticità non emersi, in esito all'istruttoria;

5. Tanto premesso, la Sezione, in considerazione della situazione di notevole criticità finanziaria emersa dal controllo condotto sui rendiconti 2020, 2021, 2022 e 2023

del Comune di Vicchio (FI), sulla base dei citati parametri di controllo, evidenzia le irregolarità di seguito indicate con riguardo a ciascun esercizio finanziario.

1.1 Risultato di Amministrazione (R.A.) 2020

La gestione complessiva dell'esercizio 2020, in base a quanto rappresentato nell'ambito della delibera del Consiglio comunale n. 6/2023, ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 2.489.989,52 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 2.455.831,77 euro, fondo contenzioso per 10.000,00 euro e fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco per 3.997,48 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 800.158,56 euro) e destinata ad investimenti (per 308.177,44 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 1.088.175,73 euro.

Nella ricostruzione definita a seguito dell'istruttoria, ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2020 è stato confermato in 2.489.989,52 euro, la composizione interna del risultato di amministrazione e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate, vincolate e destinate a investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

1.1.1 Determinazione della componente accantonata

Con riferimento alla **componente accantonata**, è stata rilevata la non corretta determinazione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità

In relazione alla quantificazione di tale fondo l'ente, nel prospetto di dettaglio del calcolo del fondo trasmesso nell'ambito dell'istruttoria, ha indicato l'importo "minimo" di 2.901.485,60 euro ma, al contempo, ha inserito nel risultato di amministrazione - a titolo di quota accantonata - l'importo di 2.455.831,77 euro. L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità risulta, pertanto, inferiore rispetto all'importo "minimo" da considerarsi congruo in base ai nuovi principi contabili.

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2020 l'ente (nota prot. 1132/2025) ha confermato *"l'errata determinazione della quota da accantonare al FCDE per recupero evasione IMU (quota accantonata 402.731 euro, a fronte di un accantonamento minimo calcolato nella misura di 848.384,87 euro) con conseguente necessità di incrementare di 445.653,83 euro la componente accantonata del risultato di amministrazione 2020"*.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'ente e, conseguentemente, conferma la necessità di rideterminare la componente accantonata del risultato di amministrazione 2020 nella misura di 2.915.483,08 euro, con un incremento di 445.653,83 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 2.455.831,77 euro).

1.1.2 Determinazione della componente vincolata

In relazione alla **componente vincolata** del R.A., è stata rilevata la determinazione non corretta delle componenti interne relative alla quota vincolata per legge, a quella relativa ai trasferimenti e alla quota vincolata per mutui e prestiti.

1.1.2.1 In ordine alla componente **vincolata per legge e principi contabili**, sono emerse le problematiche di seguito indicate.

È stata riscontrata, in generale, una carenza **di informazioni oltreché la compilazione non corretta dell'allegato al rendiconto "A/2"**, che - contrariamente a quanto previsto dai principi contabili - è stato compilato senza tener conto di tutte le entrate vincolate affluite al bilancio.

Nell'ambito di tale allegato è stata riscontrata, a titolo esemplificativo, la mancata indicazione delle risorse a carattere straordinario che lo Stato ha trasferito all'ente per fronteggiare le maggiori spese derivanti dall'emergenza Covid e delle entrate correnti a destinazione vincolata che - seppur riscosse dall'Unione dei comuni del Mugello - riaffluiscono al bilancio dell'ente, tra cui i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada e l'imposta di soggiorno.

Nell'ambito del prospetto A/2 è stata omessa, inoltre, l'indicazione dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie. Gli elementi istruttori hanno evidenziato che, nell'ambito della gestione 2020, queste ultime risorse non sono state completamente impiegate e, pertanto, si è cercato di verificare se il conseguente avanzo fosse affluito, erroneamente, alla componente del risultato di amministrazione destinata a investimenti. Non essendo emerso un diretto riscontro di tali risorse neanche nell'ambito del prospetto A/3, sono stati chiesti chiarimenti all'ente che, tuttavia, non ha fornito riscontro in merito all'ipotesi di un'errata contabilizzazione di tali proventi, nell'ambito della componente destinata a investimenti (anziché di quella vincolata).

Passando, poi, alla verifica sulla quantificazione delle risorse confluite nelle varie componenti del R.A., con riferimento alla **componente vincolata per legge** si rileva la non corretta determinazione dell'avanzo derivante dal mancato completo impiego delle risorse assegnate all'ente per far fronte alle maggiori spese derivanti **dall'emergenza Covid**.

In particolare, con riferimento al **Fondo per le funzioni fondamentali**, nel 2020, il comune di Vicchio ha ricevuto contributi, a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone), per un totale di 419.892,56 euro.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi 2020 e 2021, come risultante dal modello Certif. Covid-19 riferito a tali annualità.

Tabella n. 1		<i>(valori in euro)</i>	
FONDONE	2020	2021	
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	457.178,00	91.795,00	
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	175.383,00	55.082,00	
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	54.516,00	147.148,00	
Saldo complessivo	- 336.311,00	- 183.861,00	

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio 2020 (- 336.311,00 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone" cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020).

I contributi ricevuti dall'ente nel 2020, a valere sul fondo per le funzioni fondamentali, ammontano - come risulta dalla certificazione inviata al Mef - a 419.892,56 euro e, nell'ambito di tale esercizio, sono stati utilizzati solo in parte, nella misura di 336.311,00 euro.

Il Collegio, conseguentemente, ritiene che l'avanzo da "fondone" debba essere rideterminato, al termine dell'esercizio 2020, nei termini sotto riportati.

Tabella n. 2		(valori in euro)
AVANZO DA FONDONE		
Fondo funzioni fondamentali percepito		419.892,56
Saldo complessivo		- 336.311,00
Ristori di spesa non utilizzati		-
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE		83.581,56

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2020, l'ente (nota prot. 1132_2025) ha rappresentato che *"Per quanto riguarda il Fondo per le funzioni fondamentali, si precisa che le risorse non utilizzate risultano vincolate nel risultato di amministrazione nella componente vincolata per trasferimenti per l'importo di 83.828,39 euro, anziché nella componente vincolata per legge e principi contabili. Si tratta dei capitoli di entrata n. 200/7 e n. 200/10, come riscontrabile dall'Allegato A/2 al rendiconto 2020"*.

Il Collegio osserva, a tal proposito, che, nell'ambito del prospetto A/2 (peraltro già acquisito nell'ambito dell'istruttoria) e con riferimento ai capitoli segnalati dall'ente, sono presenti tre vincoli (la cui sommatoria risulta pari a 83.828,39 euro) nei termini di seguito indicati:

- Il primo di importo pari a 30.175,00 euro per il quale è indicata come risorsa di entrata "CONTRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI" e come oggetto del vincolo rispetto al capitolo di spesa "SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DELL'ENTE";
- Il secondo di importo pari a 28.839,37 euro per il quale è indicata come risorsa di entrata "ATTRIBUZIONE RISORSE MAGGIORI SPESE SOCIALI E PER TRASPORTO SCOLASTICO" e come oggetto del vincolo rispetto al capitolo di spesa "UTILIZZO CONTRIB.STATO MAGGIORI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO";
- Il terzo, ed ultimo, di importo pari a 24.814,02 euro per il quale è indicata come risorsa di entrata "ATTRIBUZIONE RISORSE MAGGIORI SPESE SOCIALI E PER TRASPORTO SCOLASTICO" e come oggetto del vincolo rispetto al capitolo di spesa "UTILIZZO CONTRIB.STATO MAGGIORI SPESE SERVIZI SOCIALI".

In base a quanto complessivamente rappresentato, risulta evidente che l'unico vincolo riferibile al mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali è il primo, dell'elenco sopra riportato, per un importo di 30.175,00 euro.

Conseguentemente, la quota vincolata del risultato di amministrazione deve tenere conto di un ulteriore vincolo, pari a 53.406,56 euro.

Gli elementi istruttori acquisiti hanno evidenziato, inoltre, un ulteriore profilo di irregolarità riferito all'impiego del **ristoro ricevuto per la Tari**.

Nell'esercizio 2020, l'ente – come risulta dalla certificazione Mef- è stato assegnatario di un ristoro di entrata pari a 159.364,00 euro.

Tale importo, secondo le indicazioni ministeriali, doveva essere utilizzato dagli enti per finanziare principalmente agevolazioni TARI (anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani) oppure, in alternativa, per finanziare altre tipologie di interventi, diversi da agevolazioni. Tari ma connessi, comunque, all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica). La faq n. 5/2021 Rgs-Mef chiariva, a tal proposito, che gli utilizzi alternativi erano ammessi *“qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, l'ente ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali”*.

Con riferimento a tale ristoro, al fine di verificare il rispetto del vincolo di utilizzo imposto dal legislatore e quantificare gli importi dell'eventuale avanzo di fine esercizio, è stato chiesto all'ente di indicare le procedure e gli atti adottati per l'impiego di detta risorsa. A fronte di tale richiesta l'ente si è limitato a fornire informazioni di sintesi riferite all'impiego del ristoro ricevuto nel 2021, senza chiarire gli aspetti oggetto di indagine.

Al fine di acquisire informazioni utili al completamento dell'istruttoria, sono state effettuate anche ricerche sui dati del rendiconto presente nella banca dati BDAP e sul sito internet dell'ente, nella banca dati delle relative delibere. Anche questa ulteriore ricerca non ha consentito di recuperare elementi riconducibili alla finalizzazione di dette risorse nei termini indicati dalla normativa.

In assenza di tale dimostrazione si ritiene che le risorse trasferite dallo Stato, finalizzate a contenere gli effetti della pandemia sulla cittadinanza e sulle attività commerciali attraverso sgravi e agevolazioni riferite alla TARI, siano stati impiegati dall'ente per il finanziamento di spesa avente natura diversa, verosimilmente a carattere ordinario. In considerazione di quanto rappresentato, la Sezione ritiene non corretto l'utilizzo di tali risorse, che anziché essere vincolate, a fine esercizio, per essere destinate, in quello successivo, alle stesse finalità, sono state utilizzate per spese di natura diversa da quella prevista dal legislatore e ciò impone, ad avviso del Collegio, la necessità di tenere conto di tali importi in sede di quantificazione dei vincoli da allocare in sede di rendiconto 2020.

A tal riguardo l'ente, a seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2020, ha rappresentato (nota prot. 1132/2025) che *“In merito all'impiego del ristoro per la TARI di 159.364,00 euro, lo stesso risulta essere stato interamente utilizzato per la riduzione dello stanziamento per l'entrata della T.A.R.I. previsto in 1.500.000,00 euro, contro un importo definitivamente accertato pari a 1.337.634,00 euro. Si specifica che non esistono atti che deliberano la destinazione del ristoro a favore di cittadini e imprese”*.

Il Collegio osserva, a tal riguardo, che la presenza di uno scostamento tra la previsione di entrata inserita in bilancio e la quota effettivamente accertata entro il termine dell'esercizio non può, di per sé, essere considerata una dimostrazione utile dell'avvenuta destinazione, del ristoro ricevuto, alle finalità di legge.

L'assunzione di accertamenti in misura inferiore rispetto alla previsione può derivare, infatti, da una molteplicità di fattori, tra cui, a titolo esemplificativo, la non corretta previsione di entrata (sovrastimata), l'erogazione del servizio in termini più contenuti rispetto a quanto previsto da piano finanziario, con un conseguente minor introito effettivo, o altre cause.

Il Collegio, pertanto - considerata anche l'assenza di atti specifici in ordine all'impiego del ristoro ricevuto per la concessione di agevolazioni TARI - ritiene che tale entrata non sia stata destinata alle finalità previste dalla legge e, conseguentemente, il relativo importo (pari a 159.364,00 euro) deve essere tenuto in considerazione ai fini dell'incremento della componente vincolata per legge e principi contabili del risultato di amministrazione.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che la carenza di dati disponibili in relazione all'impiego delle **ulteriori risorse trasferite dallo Stato, per fronteggiare le maggiori spese derivanti dall'emergenza Covid**, non ha consentito di procedere alla verifica sulla correttezza o meno dell'utilizzo delle stesse. Non è stato possibile, in particolare, individuare con certezza l'ammontare di tali risorse, né le modalità con cui le stesse sono state gestite e impiegate dall'ente. L'istruttoria, quindi, non ha restituito - con riferimento a tali voci di entrata - informazioni certe, in merito alla correttezza della componente vincolata del risultato di amministrazione.

Ciò è stato osservato, a titolo esemplificativo, per l'entrata derivante dal ristoro relativo alla perdita di gettito dell'imposta di soggiorno, pari a 3.774,00 euro, risultante dalla certificazione ministeriale.

In merito a questa tipologia di contributi non è stato possibile accertare neanche se l'importo del ristoro è stato limitato a quello indicato nella certificazione inviata al Mef oppure se lo Stato abbia assegnato all'ente ulteriori risorse, tramite l'Unione di comuni. L'istruttoria e le informazioni fornite dall'ente non hanno consentito di chiarire, inoltre, il rispetto o meno della finalità di legge nell'impiego dell'ammontare complessivo ricevuto per tale fattispecie, né di indentificare il soggetto (Comune o Unione dei comuni) che, in base ad eventuali accordi convenzionali, è titolato ad effettuare le spese alle quali è destinata, per legge (art.4, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011), l'imposta di soggiorno.

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2020 l'ente (nota prot. 1132/2025) ha specificato che *"Per quanto riguarda la somma di 3.774,00 euro assegnata a titolo di ristoro per la perdita di gettito dell'imposta di soggiorno, si evidenzia che questa risulta essere stata accreditata al Comune di Borgo San Lorenzo, in qualità di comune capofila, che ha poi riversato detto importo all'Unione Montana dei Comuni del Mugello che gestisce l'imposta di soggiorno per gli enti appartenenti all'Unione come da Delibera Consiglio comunale n. 27 del 26/03/2015. Non abbiamo riscontro per l'utilizzo di tale somma che non risulta essere stata riversata nelle casse comunali"*.

L'ente ha attestato, inoltre, di non avere assunto alcun accertamento relativo ai proventi derivanti dall'imposta di soggiorno e che da ciò conseguirebbe l'ininfluenza di detta posta rispetto alla definizione del risultato di amministrazione e dei vincoli da apporre nell'ambito dello stesso.

Il Collegio segnala, tuttavia, quale fattore di criticità il fatto che l'ente non abbia consapevolezza dell'impiego di dette somme, rimosse direttamente dall'Unione. Questa situazione di incertezza, peraltro, non consente di verificare la corretta destinazione di somme che, seppur rimosse e impegnate da un soggetto diverso (Unione dei Comuni), non perdono la natura di entrata vincolata di competenza dell'ente locale e quest'ultimo non è esonerato dall'obbligo di rispettare i vincoli di destinazione previsti dall'art. 4 co.1 citato.

Il Collegio evidenzia, peraltro, come ciò renda impossibile anche condurre valutazioni complessive in ordine alla corretta quantificazione e allocazione delle risorse in argomento, con l'evidente considerazione che le rideterminazioni appena prospettate

potrebbero essere del tutto parziali rispetto alla situazione finanziaria complessiva dell'ente e alle relative criticità.

Sempre con riferimento alla componente vincolata per legge, in sede istruttoria è emerso che la sommatoria della quota vincolata accertata con il rendiconto 2019 e non impiegata nel corso della gestione 2020 (pari a 4.405,10 euro) e dell' avanzo della gestione di competenza (pari a 6.567,48 euro), in assenza di residui passivi eliminati e non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo, determina una quantificazione della componente vincolata per legge e principi contabili, al termine della gestione 2020, di importo pari a 4.405,10 euro.

L'ente, a tal proposito, a seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2020, ha attestato (nota prot. 1132/2025) che *"Con riferimento alla quota vincolata accertata con il rendiconto 2019 e non impiegata nel corso della gestione 2020, la differenza di 4.405,10 euro deriva dalla mera correzione di un vincolo errato nel 2019 (economie da straordinario che ammontavano a 4.628,23 euro anziché 9.033,33 euro)"*.

A fronte di tale indicazione dell'ente si osserva che il risultato di amministrazione 2019 - sul quale l'ente è intervenuto da ultimo con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2023 - riporta una quota vincolata per legge e principi contabili di 9.033,33 euro. Quest'ultima è stata applicata al bilancio per 4.628,23 euro, conducendo così alla quantificazione di un vincolo residuo di 4.405,10 euro che deve essere considerato nella definizione del vincolo del risultato, al termine dell'esercizio 2020.

Gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato, inoltre, che la correzione (riduzione) del vincolo alla quale l'ente fa riferimento nella nota 1132/2025, non è stata disposta nell'ambito del rendiconto 2020, né a seguito di diverse valutazioni condotte in ordine alla definizione del vincolo stesso, bensì attraverso una modifica, non consentita, delle risultanze iniziali nel prospetto A/2 del 2020. Nell'ambito di tale documento l'ente, infatti, ha inserito un vincolo diverso (di importo pari a 4.628,23 euro), relativo al fondo delle risorse decentrata da quello approvato in sede di rendiconto 2019 (pari a 9.033,33 euro).

Il Collegio evidenzia, a tal riguardo, che il risultato di amministrazione rappresenta l'ammontare delle risorse affluite al bilancio che, per diversi motivi, non sono state impiegate entro il termine della gestione. L'articolazione interna del risultato indica, invece, la qualificazione delle risorse (accantonate, vincolate, destinate o libere) comunque affluite al bilancio e non impiegate. Detta qualificazione conduce alla determinazione dei vincoli in funzione della natura delle risorse sottostanti e non può essere modificata, dall'ente, in funzione di una sua valutazione discrezionale.

Le modalità operative seguite dall'ente risultano non corrette in quanto il risultato di amministrazione definito al termine di un esercizio non può essere modificato nella successiva annualità senza l'adozione di un atto consiliare formale che espliciti le ragioni della modifica.

Il Collegio ritiene, pertanto, che la motivazione indicata dall'ente non sia sufficiente a giustificare la riduzione del vincolo e di ciò occorre tener conto ai fini della corretta quantificazione del risultato di amministrazione 2020.

Conclusivamente, tenuto conto delle irregolarità e delle rideterminazioni appena prospettate, la componente vincolata per legge e principi contabili deve essere rideterminata in 223.743,14 euro, con un incremento di 217.175,66 euro, rispetto a quanto accertato dall'ente in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2020 (pari a 6.567,48 euro).

1.1.2.2 In ordine alla **componente vincolata per trasferimenti**, l'ente ha indicato cancellazioni di residui passivi, effettuate con il rendiconto 2020 (cancellazioni che hanno generato avanzo relativo al mancato impiego di trasferimenti), segnalando la compensazione degli stessi con cancellazioni di poste attive, avvenute nel medesimo anno e negli esercizi precedenti.

Al fine di verificare la fondatezza o meno di tale compensazione sono stati chiesti chiarimenti specifici in ordine alla correlazione delle cancellazioni di residui attivi e passivi. Sul punto non sono pervenuti elementi istruttori integrativi.

Successivamente, a seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2020 l'ente (nota prot. 1132/2025) ha specificato che *"In merito all'importo di 7.599,00 euro corrispondente all'importo relativo all'eliminazione di residui passivi non compensata dall'equivalente eliminazione di residui attivi nel 2020, si precisa che, per 5.146,95 euro (minori residui su capitoli di uscita 859, 861 e 3016), il corrispondente residuo attivo è stato cancellato nel 2019 (capitolo di entrata 3015). La restante somma di 2.452,05 si divide in:*

- euro 2.125,63 (minor residuo su capitolo di uscita 3286) che trova corrispondenza nella cancellazione del residuo attivo al cap. 2081 dove sono stati cancellati 8.775,68 euro
- euro 326,42 che, essendo finanziati con risorse proprie, sono confluite nella parte destinata ad investimenti dell'allegato A/3".

Il Collegio rileva, a tal riguardo, che:

- in merito alla compensazione della cancellazione di residui passivi, pari a 5.146,95 euro, con poste attive eliminate nel 2019, l'ente ha dettagliato le cancellazioni dei passivi come di seguito riportato:
 - o TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO S.I.T.T. AD ENTI PARTECIPANTI (PARTE CAPITALE) CAP.E. 3015, per 237,41 euro;
 - o TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO S.I.T.T. AD ENTI PARTECIPANTI CAP.E.605, per 2.685,88 euro;
 - o SPESE PER PROGETTO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI TRIBUTARI CAP. E. 605, per 2.223,66 euro.

Sul versante dell'entrata, la compensazione è stata effettuata con l'eliminazione del residuo attivo, iscritto nell'ambito del capitolo di entrata n. 3015, e relativo a *"CONTRIBUTO R.T. PROGETTO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI TRIBUTARI (parte capitale)"*.

Considerato che le poste di uscita oggetto di cancellazione sono caratterizzate, da descrizioni non sovrapponibili, dall'essere stati assunti su capitoli di spesa diversi e dall'indicazione del capitolo di entrata correlato, il Collegio ritiene che la compensazione prospettata possa essere accolta solo con riferimento all'economia di spesa di 237,41 euro che, per quanto rappresentato, risulta correlata al residuo attivo indicato dall'ente.

- In ordine alla compensazione tra la cancellazione del residuo attivo pari a 2.125,63 euro e l'eliminazione della posta passiva per 8.775,68 euro, registrata nell'ambito delle operazioni di riaccertamento 2020, si osserva che entrambe si riferiscono alla *"PROGETTAZIONE SISTEM.FRANA IN LOC.CARBONAIA FRAZ.VILLORE"* finanziata, per quanto rappresentato dall'ente, da specifico contributo regionale che risulta eliminato per un importo maggiore con il rendiconto 2020. Il Collegio ritiene, pertanto, che la compensazione prospettata dall'ente possa essere accolta.
- In ultimo, in ordine alla cancellazione del residuo per 326,42 euro, l'ente ha attestato che, tale residuo era stato finanziato con risorse proprie e,

conseguentemente, ha considerato l'avanzo generato da tale economia nell'ambito della quota destinata a investimenti, come indicato nel prospetto A/3.

Il Collegio evidenzia che gli elementi forniti dall'ente non hanno consentito di individuare la fonte di finanziamento della posta oggetto di cancellazione e che tale avanzo è stato qualificato dall'ente stesso, in sede istruttoria, come derivante da trasferimenti.

Volendo considerare quanto rappresentato da ultimo dall'ente, occorre tener conto di tale quota di avanzo derivante dalla gestione residui nell'ambito della quota destinata a investimenti della quale si dirà in seguito.

Conseguentemente, tenuto conto della quota vincolata accertata con il rendiconto 2019 e non impiegata nel corso della gestione 2020 (pari 576.868,66 euro) unitamente alla quota vincolata derivante dalla gestione di competenza (pari a 119.223,15 euro) e all'importo relativo all'eliminazione di residui passivi non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo, come rettificata a seguito di quanto rappresentato della nota 1132/2025 (pari a 4.909,54 euro) – la quota vincolata relativa ai trasferimenti deve essere rideterminata, al termine della gestione 2020, in 701.001,35 euro, anziché in 696.091,81 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 4.909,54 euro.

1.1.2.3 Con riferimento alla quantificazione della **componente vincolata per mutui e prestiti**, occorre tenere conto del vincolo accertato con il rendiconto 2019 e non impiegato nel corso della gestione 2020 (pari 39.205,56 euro) che, unitamente alla quota vincolata derivante dalla gestione di competenza rappresentata in istruttoria dall'ente, pari a 63.281,70 euro - data l'assenza di avanzo derivante dalla gestione residui - ha generato, al termine della gestione 2020, un avanzo di 102.487,26 euro, anziché in 94.813,32 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 7.673,94 euro.

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2020 l'ente ha rappresentato (nota prot. 1132/2025), a tal proposito, che *“la differenza di 7.673,94 euro riscontrata da codesta onorevole Corte, trova corrispondenza nella cancellazione di residui attivi di pari importo derivante dall'operazione di riallineamento con le risultanze dei mutui ancora da erogare da parte di Cassa Depositi e Prestiti. L'effettiva quota da vincolare per mutui e prestiti è quindi pari a 94.813,32 euro, come originariamente definita”*

La Sezione, tuttavia, data l'assenza di elementi utili a chiarire la correlazione tra la cancellazione della posta attiva e la riduzione del vincolo, ritiene che la giustificazione dell'ente, riferita al riallineamento con le risultanze relative ai mutui ancora da erogare, non sia sufficiente a giustificare tale riduzione.

Ulteriore elemento di incertezza, peraltro, è dato dal fatto che nell'ambito del prospetto A/2 non risulta un dettaglio dei vincoli relativi alle diverse operazioni di indebitamento che, nel corso delle diverse gestioni, hanno condotto alla quantificazione complessiva del vincolo, essendo presente una sola voce relativa ad *“economie di spesa finanziate da contrazione di mutui”*. Occorre, inoltre, tenere in debita considerazione il fatto che anche nel caso in cui l'ente optasse, previ accordi con l'istituto erogante, per una destinazione delle risorse, a finalità diverse da quelle per cui è stato concesso l'indebitamento, la natura dell'entrata e, conseguentemente, del vincolo non potrebbe in alcun modo essere modificata.

È evidente, infatti, che una variazione del vincolo possa avvenire solo a seguito di interventi di riduzione del debito.

Tenuto conto di quanto complessivamente evidenziato, il Collegio non ritiene ammissibile la riduzione del vincolo prospettata dall'ente e conferma la quantificazione dello stesso nella misura di 102.487,26 euro.

1.1.2.4 Conclusivamente, considerando la rideterminazione prospettata in ordine alla quota vincolata per legge (pari a 223.743,14 euro) a quella vincolata per trasferimenti (pari a 701.001,35 euro) e a quella relativa ai mutui (pari a 102.487,26 euro), la **componente vincolata complessiva**, tenuto conto anche della componente formalmente vincolata dall'ente (pari a 2.685,95 euro), viene ridefinita in 1.029.917,70 euro, con un incremento complessivo di 229.759,14 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 800.158,56 euro).

1.1.3 Determinazione della componente destinata a investimenti

In ordine alla quantificazione della **componente destinata a investimenti**, tenuto conto della quota accertata con il rendiconto 2019 e non impiegata nel corso della gestione 2020 (pari 307.026,32 euro), della quota vincolata derivante dalla gestione di competenza (pari a 5.310,84 euro) e dell'assenza di un avanzo derivante dalla gestione residui, il Collegio ritiene che debba essere quantificata, al termine della gestione 2020, nella misura di 312.337,16 euro anziché 308.177,44 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 4.159,72 euro.

Come già rappresentato in ordine alla componente vincolata, anche sulla corretta quantificazione della quota destinata a investimenti sussistono elementi di incertezza dovuti essenzialmente alla difficoltà nell'ottenere informazioni di dettaglio e analisi da parte dell'amministrazione. Ciò è evidente, a titolo esemplificativo, in relazione alla contabilizzazione delle concessioni edilizie, per le quali non si è avuto riscontro definitivo in ordine alla possibilità che le stesse siano state allocate - seppur erroneamente - nell'ambito di tale componente.

Oltre a ciò, si osserva che le informazioni contenute nel prospetto A/3 allegato al rendiconto, non consentono di individuare né la tipologia dell'entrata, né la spesa per la quale la stessa risulta impiegata e che il prospetto - oltre a riportare descrizioni generiche per quanto riguarda i capitoli di entrata e di spesa - non fornisce la rappresentazione dello sviluppo delle diverse fasi gestionali. Ne consegue l'impossibilità di trarre informazioni utili a comprendere i fatti gestionali e gli elementi che hanno condotto alla determinazione della componente destinata, nei termini accertati dall'ente con il rendiconto 2020.

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2020 l'ente (nota prot. 1132/2025) ha precisato che *"Per quanto riguarda l'allegato A/3 rendiconto 2020, la somma iniziale di 307.026,32 (che corrisponde alla finale 2019) subisce un incremento di 5.310,84 euro che deriva dalla gestione di competenza, più 326,42 dalla riduzione dei residui passivi come specificato al punto 1.2.2, oltre a una riduzione pari alla differenza tra il residuo attivo cancellato per i mutui di cui al punto 1.2.3 per euro 7.673,94 e l'importo di 2.861,38 euro per minori impegni in competenza (risultante da differenza accertamenti / impegni in parte capitale). Non si ritiene quindi di destinare la quota di 4.150,00 euro confermando l'importo totale della parte destinata a investimenti in euro 308.177,44"*.

Con riferimento a quanto segnalato dall'ente in ordine alla determinazione della quota destinata a investimenti la Sezione osserva quanto segue:

- La quota destinata relativa al risultato di amministrazione 2019 risulta definita, da ultimo con la delibera consiliare n. 30/2023, in complessivi 307.026,32 euro;
- Il saldo della gestione di competenza dell'anno 2020 ha condotto, sulla base di quanto rappresentato dall'ente, alla quantificazione di un avanzo destinato a investimenti pari a 5.310,84 euro;
- Con riferimento alla quota di 326,42 euro, in base a quanto attestato dall'ente con la nota 1132/2025 e alle valutazioni svolte al punto 1.2.2, occorre tenere in considerazione tale quota di avanzo (derivante dalla gestione residui) ai fini della compiuta quantificazione della quota destinata a investimenti;
- Con riferimento alla *"riduzione pari alla differenza tra il residuo attivo cancellato per i mutui di cui al punto 1.2.3 per euro 7.673,94 euro e l'importo di 2.861,38 euro per minori impegni in competenza"*, si rilevano diversi profili di criticità. Da un lato, lo spostamento del vincolo ascrivibile a mutui e prestiti per la quota di 7.673,94 euro si ritiene inammissibile per le motivazioni espresse al citato punto 1.2.2.; dall'altro, la quota di 2.861,38 euro, riferita dall'ente alla differenza tra *"accertamenti/impegni in parte capitale"* non risulta evidente dai dati di rendiconto. In ultimo si osserva che la differenza tra il residuo attivo riferito ai mutui, eliminato in sede di rendiconto, e il saldo della gestione di competenza in conto capitale non può essere considerata quale elemento utile a decremento della componente destinata a investimenti.

Sullo specifico punto, infatti, sussistono elementi di criticità legati da un lato, alla compensazione tra elementi derivanti dalla gestione di competenza e della gestione residui, dall'altro all'improbabile sovrapposizione delle fonti di finanziamento rispetto alle quali si interviene andando, verosimilmente, a modificare vincoli, tra i quali non sussiste alcuna relazione in ordine alla natura. Inoltre, qualora l'ente avesse inteso utilizzare le risorse destinate a investimenti per il finanziamento di un eventuale saldo negativo della gestione di competenza (non presente nel caso di specie), ciò sarebbe dovuto avvenire nel rispetto delle regole contabili con l'applicazione di una quota di avanzo al bilancio.

Considerati complessivamente gli aspetti emersi nel corso dell'istruttoria, si ritiene di non accogliere quanto rappresentato dall'ente in ordine alla definizione della componente destinata a investimenti e di confermare quanto già rappresentato, determinando la componente destinata a investimenti in 312.663,58 euro.

1.1.4 Determinazione complessiva del risultato di amministrazione

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 3

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2020		
	Accertato dall'Ente delib. CC 6/2023	Rideterminato dalla Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	2.489.989,52	2.489.989,52	-
PARTE ACCANTONATA	2.469.829,25	2.915.483,08	445.653,83
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	2.455.831,77	2.901.485,60	445.653,83
Altri accantonamenti:	13.997,48	13.997,48	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	10.000,00	10.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	3.997,48	3.997,48	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	-	-	-
Fondo per rinnovi contrattuali	-	-	-
Fondo per passività potenziali, debiti fuori bilancio e altre spese future	-	-	-
Fondo altri accantonamenti	-	-	-
PARTE VINCOLATA	800.158,56	1.029.917,70	229.759,14
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.567,48	223.743,14	217.175,66
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	212.770,56	212.770,56
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili	6.567,48	10.972,58	4.405,10
Vincoli derivanti da trasferimenti	696.091,81	701.001,35	4.909,54
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da trasferimenti	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	94.813,32	102.487,26	7.673,94
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.685,95	2.685,95	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	308.177,44	312.663,58	4.486,14
PARTE DISPONIBILE	- 1.088.175,73	-1.768.074,84	-679.899,11
Extradeficit effettivo	853.988,59	853.988,59	-
Quota disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione	234.187,14	914.086,26	-

Complessivamente, dunque, il disavanzo di amministrazione deve essere rideterminato in 1.768.074,84 euro, con un incremento della situazione finanziaria negativa, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 1.088.175,73 euro), di 679.899,11 euro.

Con riferimento alla rideterminazione delle diverse componenti del risultato di amministrazione preme sottolineare che le stesse vengono prospettate sulla base di dati trasmessi dall'Organo di revisione che, successivamente, sono sottoposti a controllo e, laddove necessario, formano oggetto di approfondimento con l'amministrazione.

Quest'ultima fase è risultata, nel caso del comune di Vicchio, particolarmente difficoltosa e non ha consentito di acquisire tutti gli elementi necessari a valutare compiutamente la situazione finanziaria effettiva dell'ente.

Le diverse quantificazioni delle componenti interne del risultato, nonché la rideterminazione del disavanzo di gestione sono state prospettate, pertanto, allo stato degli atti e sulla base delle analisi e delle valutazioni possibili con gli elementi forniti

dall'ente. Tali quantificazioni pertanto potrebbero, a fronte di una più compiuta analisi delle poste contabili, risultare sottostimate.

In termini di qualificazione interna del disavanzo va ricordato che nell'ambito del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 era emerso un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2019 pari a 1.378.848,78 euro e di una quota disponibile negativa pari a 1.177.565,61 euro.

Del disavanzo complessivamente accertato una quota pari a 286.447,09 euro era stata qualificata come disavanzo "derivante dalla gestione" e una quota pari a 891.118,52 euro era stata qualificata come disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario. Per quest'ultimo il finanziamento risultava previsto, ai sensi del dm 2 aprile 2015, in 30 annualità in quote costanti da 37.129,94 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dalle specifiche disposizioni di legge, nonché dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 e del piano di rientro adottato dall'ente, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2020 si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 914.086,26 euro e in disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per 853.988,59 euro.

2.1 Rendiconto 2021

La gestione complessiva dell'esercizio 2021 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 2.819.060,71 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 2.940.700,95 euro, fondo contenzioso per 20.000,00 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 6.507,46 euro e fondo garanzia debiti commerciali per 17.207,21 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 505.406,94 euro) e destinata ad investimenti (per 315.545,66 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 986.307,51 euro.

Nella ricostruzione definita ad esito dell'istruttoria, il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2021 è stato confermato nella misura accertata dall'ente (pari a 2.819.060,71 euro), la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile sono apparse, invece, non correttamente determinate, per effetto dell'erronea quantificazione delle poste vincolate e di quelle destinate a investimenti, confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Il Collegio osserva, innanzitutto, che a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2020 è emersa una quota disponibile negativa pari a 1.768.074,84 euro, con un peggioramento di 679.899,11 euro, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2021.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2021, sono emerse, inoltre, altre irregolarità che hanno determinato un'ulteriore sottostima della componente vincolata e di quella destinata a investimenti.

2.1.1 Determinazione della componente accantonata

In ordine alla **quota accantonata**, si rileva che le problematiche relative alla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità, emerse nel 2020, sono venute meno nell'esercizio successivo. Il controllo del prospetto di dettaglio relativo al calcolo del FCDE 2021 ha evidenziato che l'ammontare del fondo "congruo" minimo è pari a 2.940.663,72 euro, importo che risulta essere in linea con quanto accantonato dall'ente nell'ambito del risultato di amministrazione 2021 (FCDE pari a 2.940.700,95 euro). Conseguentemente, allo stato degli atti e sulla base delle informazioni fornite dall'ente, la determinazione della quota accantonata accertata dall'ente nell'ambito del risultato di amministrazioni non necessita di rideterminazioni.

2.1.2 Determinazione della componente vincolata

Con riferimento alla **componente vincolata** è emersa, così come segnalato per il 2020, la non corretta determinazione della quota vincolata per legge e principi contabili, di quella relativa ai trasferimenti e di quella relativa ai mutui e prestiti.

Ferme restando le problematiche relative alla compilazione non corretta dei documenti contabili e alla carenza di informazioni istruttorie, già rappresentate per l'esercizio 2020, che hanno trovato conferma anche nell'esercizio successivo, si riportano di seguito le problematiche riscontrate in merito alle diverse partizioni della quota vincolata.

2.1.2.1 Con riferimento alla quota **vincolata per legge** si osserva, innanzitutto, che la gestione delle risorse assegnate all'ente per far fronte alle maggiori spese derivanti **dall'emergenza Covid** - secondo quanto rappresentato nella certificazione ministeriale - non ha generato alcun avanzo, alla fine del 2021 e, pertanto, non pare necessario disporre ulteriori vincoli nel R.A. di tale esercizio.

Gli esiti istruttori hanno evidenziato, a tal riguardo, che il comune di Vicchio, nel 2021, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto contributi a valere sul fondo per le funzioni fondamentali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2021 e s.m. e i. (c.d. fondone), di importo pari a 40.648,00 euro.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale 2021, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2021.

Tabella n. 4		(valori in euro)
FONDONE		2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)		91.795,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)		55.082,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)		147.148,00
Saldo complessivo		- 183.861,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio 2021 (-183.861,00 euro) rappresenta il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone" cioè il fabbisogno residuo, dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato.

Il fondo per le funzioni fondamentali, come risulta dalla certificazione, è stato assegnato all'ente, nel 2021, per 40.648,00 euro.

Va inoltre considerato l'avanzo da fondo per le funzioni fondamentali relativo al 2020, pari a 83.581,56 euro, che doveva essere necessariamente impiegato per far fronte agli ulteriori maggiori fabbisogni (es. maggiori spese covid) relativi all'esercizio 2021.

In base agli elementi sopra indicati, il fondo per le funzioni fondamentali, al termine dell'esercizio 2021, così come la quota di fondo 2020 non impiegato nello stesso esercizio, risultano completamente utilizzati. Conseguentemente non occorre istituire alcun vincolo per tale finalità, al termine dell'esercizio in esame. Si riporta di seguito la tabella di sintesi dell'utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato, a valere sul c.d. Fondone.

Tabella n. 5		(valori in euro)
AVANZO DA FONDONE		
Fondo funzioni fondamentali percepito		40.648,00
Saldo complessivo		-183.861,00
Ristori di spesa non utilizzati		
Avanzo 2020		83.581,56
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE		- 59.631,44

La quota vincolata del risultato di amministrazione deve, tuttavia, tenere conto di ulteriori vincoli rispetto alle risorse Covid come di seguito indicato.

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi ai rendiconti 2020 e 2021 l'ente (nota prot. 1132/2025) ha specificato che *“anche nel determinare la componente vincolata nel risultato di amministrazione 2021, le risorse afferenti al Fondo per le funzioni fondamentali sono state accantonate nella componente vincolata per trasferimenti anziché nella componente vincolata per legge e principi contabili. Si tratta dei capitoli di entrata n. 200/7 e n.200/10, come riscontrabile dall'Allegato A/2 al rendiconto 2021”*

In ordine a quanto attestato dall'ente con la nota 1132/2025, si ribadisce quanto già espresso con riferimento all'annualità 2020.

Le quantificazioni dei vincoli iniziali, peraltro articolati in modo diverso rispetto a quanto rappresentato al termine dell'esercizio 2020, sono riferite, fatta eccezione per il capitolo 200/7 “contributo per esercizio funzioni fondamentali”, all'attribuzione di contributi specifici relativi a spese sociali e per il trasporto scolastico. Risulta, quindi, evidente la scarsa attinenza tra dette voci e la rappresentazione dell'evoluzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Tutto ciò considerato, la Sezione, ritiene – secondo quanto già prospettato con la nota di osservazione del M.I. – che i suddetti vincoli *“da trasferimenti”* siano da mantenere e da riferire ad altre risorse assegnate dallo Stato, per le finalità specifiche indicate dall'ente. In considerazione del completo utilizzo delle risorse assegnate, a valere sul c.d. Fondone, si conferma, invece, l'assenza dei presupposti per l'apposizione di ulteriori vincoli correlati a questa tipologia di entrata.

In merito all'impiego delle risorse trasferite dallo Stato, nel 2021, a titolo di **ristoro per la Tari** è emerso che l'ente ha ricevuto, per tale finalità, l'importo di 102.360,00 euro e che ha assunto accertamenti in conto competenza e un impegno per l'intero importo. La gestione di tali risorse, quindi, per come rappresentata dall'ente (nota prot. 960/2025) non ha generato alcun avanzo a fine esercizio.

Dalle informazioni acquisite risulta, peraltro, che *“sono stati determinati i seguenti importi da rimborsare agli aventi diritto:*

- € 14.933,00 (Determinazione n. 16 del 20/01/2022)

- € 11.010,00 (Determinazione n. 25 del 26/01/2022 [...])

- € 16.709,15 (Determinazione n. 118 del 25/05/2022 [...])

Il totale liquidato e pagato (tutto nel 2022) è pari a € 42.712,15”

Ciò ha generato un residuo passivo, che allo stato attuale, è di importo pari a 69.647,40 euro. Scorporando poi 10.000 euro di contributo comunale, il contributo statale non ancora liquidato per i ristori TARI ammonta ad 59.647,40 euro.

Le verifiche effettuate sui contenuti degli atti dirigenziali segnalati dall'ente hanno evidenziato, tuttavia, che l'ente ha trasferito le risorse - ricevute dallo Stato per la concessione di agevolazioni Tari a cittadini e imprese - in assenza della predeterminazione di indirizzi e criteri generali per la concessione degli stessi, contravvenendo agli obblighi imposti dall'art. 12 della l.n. 241/1990, ai sensi del quale *«la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati»* esige una misura preventiva di “trasparenza”, con la determinazione ex ante dei criteri e delle modalità a cui attenersi per l'erogazione, indicando nel provvedimento il rispetto della misura in argomento, eventuali procedure selettive poste in essere e le norme regolamentari di riferimento.

Le citate determine dirigenziali, invece, fanno riferimento genericamente ad una *“attività istruttoria condotta dal servizio competente”*.

Anche le verifiche effettuate sui documenti del rendiconto e le ricerche condotte sulla banca dati delle delibere dell'ente non hanno avuto alcun riscontro in merito all'esistenza di atti di carattere generale e/o di indirizzo volti a predeterminare i criteri per la concessione delle agevolazioni Tari.

L'ente si è limitato a rappresentare, a tal riguardo (nota prot. 1132/2025), che *“Per quanto riguarda le somme ricevute per ristori TARI per l'importo di 102.360,00 euro, si invia la Determinazione n. 829 del 02/12/2021 con cui il Servizio Tributi accertava l'importo assegnato dallo Stato e contestualmente impegnava le somme per il rimborso della TARI alle attività produttive. Come evidenziato nella citata Det. n. 829/2021, l'Ente ha provveduto a inserire negli avvisi di pagamento 2021 un apposito paragrafo che invitava, le attività interessate da chiusure e restrizioni, a procedere al pagamento della TARI e contestualmente richiedere il rimborso della TARI mediante apposita istanza su modello predisposto dall'Ente”*, confermando, in sostanza, l'assenza di atti a carattere generale e di indirizzo assunti dall'amministrazione per la concessione delle agevolazioni in argomento.

La determina dirigenziale n. 829/2021, infatti, si è limitata ad accertare l'entrata dallo Stato e assumere l'impegno di spesa per l'impiego del contributo stesso, senza fare alcun riferimento ad eventuali criteri generali di assegnazione, né a procedure selettive o di verifica del possesso di requisiti predeterminati, né sono stati indicati termini massimi per l'assegnazione dello sgravio.

Ne consegue che, in funzione di quanto rappresentato dall'ente - seppur in presenza delle criticità menzionate in ordine alle modalità seguite dall'ente per l'erogazione di tali contributi ai privati richiedenti - non sembra necessario disporre uno specifico vincolo nell'ambito del risultato di amministrazione, essendo presente al 31.12.2021, il residuo passivo relativo alla quota di contributo non ancora liquidata a terzi.

Si ritiene utile, in questa sede, richiamare l'attenzione dell'ente sulla necessità di disporre specifico vincolo, nell'ambito del risultato di amministrazione, nell'ipotesi in cui

ritenesse di procedere all'eliminazione del residuo passivo correlato all'assegnazione di agevolazioni inerenti la TARI.

Permangono, infine, anche per l'esercizio 2021, le problematiche riscontrate in relazione al 2020 - a causa delle carenze informative dell'ente - in sede di verifica del corretto impiego delle ulteriori risorse trasferite dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid. Ciò è evidente, a titolo esemplificativo, per il ristoro ricevuto dall'ente per la perdita di gettito dell'imposta di soggiorno (774,00 euro), per la quale - analogamente al 2020 - non è stato possibile effettuare alcun controllo, a causa della difficoltà dell'ente a quantificare l'ammontare dell'imposta e ad individuare il soggetto (Comune o Unione) preposto all'impiego di detta risorsa, per le finalità di legge.

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2021 l'ente (nota prot. 1132/2025), si è limitato a dichiarare, a tal proposito, che *"Per quanto riguarda la somma di 774 euro assegnata a titolo di ristoro per la perdita di gettito dell'imposta di soggiorno, come per il 2020, questa risulta essere stata accreditata al Comune di Borgo San Lorenzo, in qualità di comune capofila, che ha poi riversato detto importo all'Unione Montana dei Comuni del Mugello che gestisce l'imposta di soggiorno per gli enti appartenenti all'Unione come da Delibera Consiglio comunale n. 27 del 26/03/2015. Non abbiamo riscontro per l'utilizzo di tale somma che non risulta essere stata riversata nelle casse comunali"*.

Si confermano, a tal riguardo, le criticità già espresse con riferimento alle risultanze dell'esercizio 2020. L'ente, anche per tale esercizio, ha attestato di non avere assunto alcun accertamento relativo ai proventi derivanti dall'imposta di soggiorno e che da ciò consegue l'ininfluenza di detta posta rispetto alla definizione del risultato di amministrazione e dei vincoli da apporre nell'ambito dello stesso.

Desta preoccupazione, tuttavia, il fatto che l'ente non sia a conoscenza dell'impiego delle somme riscosse direttamente dall'Unione. Inoltre, tale situazione di incertezza impedisce di verificare la corretta destinazione di somme che, seppur riscosse e impiegate da un soggetto esterno (Unione dei Comuni), non perdono la natura di entrata vincolata di competenza dell'ente locale.

Ciò rende impossibile anche condurre valutazioni complessive in ordine alla corretta quantificazione e allocazione delle risorse in argomento, con l'evidente considerazione che le rideterminazioni appena prospettate potrebbero essere del tutto parziali rispetto alla situazione finanziaria complessiva dell'ente e alle relative criticità.

Gli esiti istruttori hanno evidenziato, inoltre, che l'ente ha omissso di vincolare la quota di **concessioni edilizie** affluite al bilancio e non impiegate nel corso dell'esercizio 2021, per un importo pari a 5.310,84 euro.

Il fatto che tale importo, a fronte di accertamenti e riscossioni diversi, risulti esattamente sovrapponibile a quello indicato dall'ente con riferimento all'esercizio 2020 introduce, peraltro, un elemento di dubbio in merito alla corretta rappresentazione dell'avanzo di gestione di dette risorse.

Si evidenzia, inoltre, che la quota di proventi derivanti da concessioni edilizie non impiegata al termine dell'esercizio non è stata considerata, dall'ente, nella determinazione della quota vincolata, né (come erroneamente avvenuto nel 2020) in quella della quota destinata a investimenti.

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2021 l'ente (nota prot. 1132/2025) ha specificato che *"In merito all'importo di 5.310,84 euro, questo proviene dall'esercizio 2020, non utilizzato nel 2021, per cui è stato fatto afferire nella parte destinata a investimenti dell'allegato A/3 al rendiconto 2021"*.

A riguardo si osserva che:

- l'importo di 5.310,84 euro è stato riferito dall'ente al mancato impiego delle risorse accertate nell'ambito della competenza 2021 e destinate alla parte investimenti (nota di risposta all'istruttoria del 5 febbraio 2025 – prot. 1752 *"Tali incassi sono stati destinati per € 219.588,46 alle spese correnti per interventi previsti dalla legge, totalmente utilizzati; per € 26.988,89 sono stati destinati ad interventi in c/capitale di cui sono stati utilizzati € 21.678,05 mentre i restanti € 5.310,84 sono stati correttamente inseriti nelle poste destinate ad investimento del risultato di amministrazione"*).
- nell'ambito della quota destinata a investimenti, di cui al prospetto A/3, è presente un vincolo derivante dalle risultanze 2020 e non dalla competenza 2021, come risulta invece da quanto rappresentato in istruttoria. Inoltre, in riferimento a tale vincolo è stata indicata come entrata *"Avanzo di gestione parte capitale equilibri 2020"* e come spesa, ovvero l'oggetto del vincolo, è indicato *"Avanzo di gestione parte capitale equilibri 2020 da destinare ad investimenti"*.

Tenuto conto degli elementi complessivamente emersi nell'ambito dell'istruttoria, si rileva che quanto rappresentato dall'ente, con la citata nota 1132/2025, non costituisce elemento di rilievo e, pertanto, tale quota di avanzo deve essere considerato ai fini della rideterminazione della componente vincolata per legge.

In ultimo, sempre con riferimento alla componente vincolata per legge, la determinazione della quota 2021 deve tenere conto dell'avanzo vincolato derivante dalla gestione dei residui, nei termini attestati dall'ente, per complessivi 1.424,47 euro, di cui 865,84 euro relativi a cancellazioni di poste passive di parte corrente e 558,63 euro relativi alla parte capitale.

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2021 l'ente (nota prot. 1132/2025) ha specificato, a tal proposito, che *"Per quanto riguarda la somma di 1.424,47 euro riferita alla componente vincolata per legge, si precisa che nell'allegato A/2 al rendiconto 2021 sono stati vincolati 558,63 euro e 665,84 euro invece di 865,84 per mero errore di digitazione (l'importo correttamente da vincolare risulta pari a 7.118,65 anziché 6.918,65)"*.

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dall'ente in merito all'errata compilazione del prospetto A/2 ma evidenzia che la quota di avanzo vincolato derivante dalla gestione dei residui è pari a 1.424,47 euro e che l'importo di 6.918,65 euro, invece, è riferito al risultato della gestione di competenza (derivante, per 6.360,02 euro, dalla parte corrente e per 558,63 euro dalla parte investimenti).

Pertanto, in ordine alla rideterminazione della quota vincolata si conferma quanto già rappresentato nella nota di osservazione del M.I.

Complessivamente, considerando le rideterminazioni sopra richiamate (**ristoro specifico Tari** - quota 2020 - per 159.364,00 euro, **concessioni edilizie per** 5.310,84 euro), oltre all'ulteriore ridefinizione prospettata sull'esercizio 2020, in base ai dati forniti dall'ente, per 4.405,10 euro, l'avanzo della gestione di competenza (pari a 6.918,65 euro) e la presenza di residui passivi eliminati e non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo (pari a 1.424,47 euro), la quantificazione della componente vincolata per legge e principi contabili, al termine della gestione 2021, deve essere rideterminata

in 177.423,06 euro, con un incremento di 170.504,41 euro, rispetto a quanto accertato dall'ente in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2021 (pari a 6.918,65 euro).

2.1.2.2 In ordine alla **componente vincolata per trasferimenti**, l'ente non ha correttamente considerato la quota di avanzo derivante dall'esercizio 2020 non applicata al bilancio 2021.

Il Collegio evidenzia, a tal proposito, che la quota vincolata 2020, determinata dall'ente, è pari a 696.091,81 euro e che la stessa, è stata applicata al bilancio 2021, per 269.528,39 euro. Il differenziale, pari a 426.563,42 euro, pertanto, deve essere considerato ai fini della determinazione del vincolo 2021. Inoltre, occorre tenere conto dell'ulteriore rideterminazione prospettata con riferimento all'esercizio 2020, pari a 4.909,54 euro.

Conseguentemente, considerata l'assenza di ulteriori vincoli derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione residui, la quota vincolata relativa ai trasferimenti deve essere rideterminata, al termine della gestione 2021, in 431.472,96 euro, anziché in 401.789,02 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 29.683,94 euro (4.909,54 euro 2020 + 24.774,40 euro).

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2021 l'ente (nota prot. 1132/2025) ha confermato la ricostruzione prospettata con la nota di osservazione, rappresentando che *"Tenuto conto di quanto emerso dalle verifiche sull'annualità 2020, la componente vincolata per trasferimenti al 01/01/2021 risulterà ridotta per le somme riferite al Fondo per le funzioni fondamentali che devono afferire alla componente vincolata per legge e principi contabili. Rispetto a quanto rilevato per il 2021, si dovrà provvedere all'incremento di 24.774,40 euro come correttamente indicato da codesta onorevole Corte"*.

2.1.2.3 Con riferimento alla quantificazione della **componente vincolata per mutui e prestiti**, occorre tenere conto della rideterminazione del vincolo 2020, non impiegato nel corso della gestione 2020 (pari 102.487,26 euro) nonché dell'assenza di quote vincolate derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione residui. Ne consegue che la stessa deve essere rideterminata, al termine della gestione 2021, in 102.487,26 euro anziché in 94.813,32 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 7.673,94 euro.

2.1.2.4 Pertanto, considerando la rideterminazione prospettata in ordine alla quota vincolata per legge (pari a 177.423,06 euro), a quella vincolata per trasferimenti (pari a 431.472,96 euro) e a quella relativa ai mutui (pari a 102.487,26 euro), **la componente vincolata complessiva**, tenendo conto anche della componente formalmente vincolata dall'ente (pari a 1.885,95 euro) viene ridefinita in 713.269,23 euro, con un incremento complessivo di 207.862,29 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 505.406,94 euro).

2.1.3 Determinazione della componente destinata a investimenti

In ordine alla quantificazione della **componente destinata a investimenti**, si rileva che nell'ambito della descrizione della cancellazione dei residui passivi l'ente ha specificato che *"l'importo di € 5.432,93 proviene da economie di spesa per incarichi tecnici finanziati da proventi da permessi a costruire. L'importo suddetto è stato comunque inserito, nell'allegato A/3 del rendiconto, come parte dell'avanzo destinata ad investimenti"*.

Tale importo, conseguentemente, seppur non correttamente allocato nell'ambito della partizione interna del risultato, è stato considerato ai fini della quantificazione della quota destinata a investimenti.

Per quanto concerne, invece, la descrizione della tipologia di risorse che hanno alimentato l'avanzo della gestione di competenza, l'ente ha fornito informazioni parziali. A fronte di un avanzo di competenza della gestione investimenti quantificato - nel prospetto relativo agli equilibri di bilancio - nella misura di 2.493,92 euro l'ente, nello specifico, ha indicato la natura dell'avanzo soltanto per 558,63 euro (come derivante da risorse vincolata per legge).

In assenza di ulteriori elementi di dettaglio in ordine alla natura di tale avanzo da parte dell'ente, si deve ritenere che la quota residua di avanzo da investimenti (pari a 1.935,29 euro), poiché rappresenta l'ammontare delle risorse straordinarie affluite al bilancio e non impiegate per interventi averti la stessa natura, non può essere considerato come "non vincolato e non destinato".

In assenza di una specifica analisi da parte dell'ente, volta ad individuarne l'esatta natura, tale quota di avanzo deve essere considerato ai fini della quantificazione della quota destinata ad investimenti.

A seguito della comunicazione degli esiti istruttori relativi al rendiconto 2021 l'ente (nota prot. 1132/2025) ha specificato che *"Per quanto riportato al punto 1.3, le risorse destinate agli investimenti al 01/01/2021 risultano pari a 308.177,44 euro. Nella parte destinata a investimenti allegato A/3 al rendiconto 2021 sono iscritti 7.368,22 euro che corrispondono ai 2.493,92 euro derivanti dall'avanzo di competenza della gestione investimenti rappresentato nel prospetto degli equilibri di bilancio e dalla cancellazione di residui passivi per 5.432,93 euro, dai quali sono stati erroneamente detratti 558,63 euro che trovano iscrizione nella parte vincolata per legge dell'allegato A/2.*

Pertanto, si dovrà provvedere a rideterminare la quota destinata ad investimenti in 7.946,85 euro (5.432,93 + 2.493,92).

Per quanto riguarda l'importo di 24.799,12 euro la quota è già rappresentata nell'allegato A/3 come riporto dall'anno precedente; pertanto, l'importo delle risorse destinate ad investimenti 31/12/2021 dovrebbe risultare pari a 316.104,29 euro (308.177,44 + 7.368,22 + 558,63)"

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'ente, in merito a tale aspetto, e osserva quanto di seguito indicato:

- Con riferimento all'importo di 24.799,12 euro, ritiene di accogliere la prospettazione dell'ente poiché tale quota di avanzo, indicata dall'ente in istruttoria come derivante dalla cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate a investimenti, non trova riscontro nelle cancellazioni di poste passive effettivamente registrate con il rendiconto di gestione 2021;
- Quanto rappresentato, dall'ente, in merito al prospetto A/3, invece non coincide con la situazione che emerge dai dati di rendiconto. In particolare, con riferimento al saldo della gestione di competenza, pari a 2.493,92 euro, una quota di 558,63 euro risulta qualificata come riferita al mancato impiego di risorse vincolate per legge. Mentre per la restante quota, pari a 1.935,29 euro, l'ente non ha indicato la natura delle risorse che hanno generato tale avanzo di gestione. Pertanto, non essendo presenti elementi ulteriori, occorre ritenere che dette risorse debbano essere considerate nell'ambito della quota destinata a

investimenti. Con riferimento invece alla gestione residui si prende atto del fatto che una parte delle cancellazioni effettuate con il rendiconto 2021, pari a 5.432,93 euro, deve essere considerata come finanziata da risorse destinate a investimenti.

Conclusivamente, tenuto conto della quota accertata con il rendiconto 2020 e non impiegata nel corso della gestione 2021 (pari 312.663,58 euro) della quota di un avanzo derivante dalla gestione residui (pari a 5.432,93 euro), nonché dei vincoli derivanti dalla gestione di competenza (pari a 1.935,29 euro), la quota destinata a investimenti deve essere rideterminata, al termine della gestione 2021, in 320.031,80 euro, anziché in 315.545,66 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 4.486,14 euro.

Come già rappresentato per l'esercizio 2020, anche sulla corretta quantificazione della quota destinata a investimenti 2021 sussistono elementi di incertezza dovuti essenzialmente alla difficoltà nell'ottenere informazioni di dettaglio e analisi da parte dell'amministrazione. A titolo esemplificativo, si menziona la contabilizzazione delle concessioni edilizie per la quale non si è avuto riscontro definitivo in ordine alla possibilità che le stesse siano state considerate, seppur erroneamente, nella determinazione della componente destinata.

Come segnalato per il 2020, dagli elementi presenti nel prospetto A/3 allegato al rendiconto, non è possibile individuare né la tipologia dell'entrata, né la spesa per la quale la stessa risulta impiegata. Il prospetto, oltre a riportare descrizioni generiche per quanto riguarda i capitoli di entrata e di spesa, non fornisce la rappresentazione dello sviluppo delle diverse fasi gestionali. Ne consegue l'impossibilità di trarre, anche da tale documento, informazioni utili a comprendere i fatti gestionali e gli elementi che hanno condotto alla determinazione della componente destinata nei termini accertati dall'ente con il rendiconto 2021.

2.1.4 Determinazione complessiva del risultato di amministrazione

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 6

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2021		
	Accertato dall'Ente delib. CC 6/2023	Rideterminato dalla Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	2.819.060,71	2.819.060,71	-
PARTE ACCANTONATA	2.984.415,62	2.984.415,62	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021	2.940.700,95	2.940.700,95	-
Altri accantonamenti:	26.507,46	26.507,46	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	20.000,00	20.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	6.507,46	6.507,46	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	17.207,21	17.207,21	-
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	17.207,21	17.207,21	-
PARTE VINCOLATA	505.406,94	713.269,23	207.862,29
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.918,65	177.423,06	170.504,41
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid		159.364,00	159.364,00
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili	6.918,65	18.059,06	11.140,41
Vincoli derivanti da trasferimenti	401.789,02	431.472,96	29.683,94
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da trasferimenti			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	94.813,32	102.487,26	7.673,94
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.885,95	1.885,95	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente			-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da altri vincoli			-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	315.545,66	320.031,80	4.486,14
PARTE DISPONIBILE	- 986.307,51	-1.198.655,94	-212.348,43
Extradeficit effettivo	816.858,65	816.858,65	-
Quota disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione	169.448,86	381.797,29	212.348,43

Complessivamente, dunque, il disavanzo di amministrazione deve essere rideterminato in 1.198.655,94 euro, con un incremento di 212.348,43 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 986.307,51 euro).

In termini di qualificazione interna del disavanzo va ricordato che nell'ambito del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 era emerso un disavanzo di 1.768.074,84 euro, di cui una quota pari a 914.086,26 euro era stata qualificata come disavanzo "derivante dalla gestione" e una quota pari a 853.988,59 euro era stata qualificata come disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario. Per quest'ultimo il finanziamento risultava previsto, ai sensi del dm 2 aprile 2015, in 30 annualità in quote costanti da 37.129,94 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dalle specifiche disposizioni di legge, nonché dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 e del piano di rientro adottato dall'ente, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2021 si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 381.797,29 euro e in disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per 816.858,65 euro.

Quest'ultimo deve essere effettivamente finanziato nei termini di cui al citato dm 2 aprile 2012, mentre la componente di disavanzo gestionale ordinario, pari a 408.949,79 euro, deve essere finanziata nei termini previsti dall'art. 188 del Tuel.

Con riferimento alla rideterminazione delle diverse componenti del risultato preme sottolineare che l'attività istruttoria è stata caratterizzata da una sostanziale difficoltà dell'amministrazione, nel produrre le informazioni e i chiarimenti utili a fornire una rappresentazione chiara ed esaustiva dei fenomeni gestionali sottostanti.

Quanto appena rappresentato ha costituito, nel caso di specie, un elemento particolarmente problematico, considerato per sua natura il controllo monitoraggio si basa sulle informazioni contabili trasmesse dall'Organo di revisione e integrate, ove necessario, con le informazioni prodotte dall'ente a seguito di richiesta istruttoria.

Pertanto, le diverse quantificazioni delle componenti interne del risultato, nonché la rideterminazione del disavanzo di gestione, sono state prospettate allo stato degli atti e sulla base delle analisi e delle valutazioni possibili con gli elementi forniti dall'ente.

Conseguentemente le rideterminazioni prospettate potrebbero, a fronte di una più compiuta analisi delle poste contabili, risultare sottostimate rispetto alla situazione finanziaria effettiva dell'ente.

3.1 Rendiconto 2022

La gestione complessiva dell'esercizio 2022 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 2.992.108,38 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.130.125,39 euro, fondo contenzioso per 30.000,00 euro e un fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 9.688,85 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 409.108,62 euro) e destinata ad investimenti (per 315.548,44 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 902.362,92 euro.

Nella ricostruzione emersa a seguito dell'attività istruttoria, ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2022 è stato confermato nella misura accertata dall'ente (pari a 2.992.108,38 euro), la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile risultano non correttamente determinate, per effetto dell'erronea quantificazione delle poste vincolate e di quelle destinate a investimenti, confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022.

Nello specifico, a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2021, è emersa una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2021 con una quota disponibile negativa di 1.198.655,94 euro e un peggioramento di 212.348,43 euro, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2022.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2022 sono state prospettate, inoltre, ulteriori irregolarità che hanno condotto alla non corretta determinazione della componente vincolata.

3.1.1 Determinazione della componente vincolata

In relazione alla componente vincolata del R.A. 2022, è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti interne relative alla quota vincolata per legge e a quelle relativa ai trasferimenti e a mutui e prestiti.

3.1.1.1 In ordine alla **componente vincolata per legge e principi contabili**, sono emerse le problematiche di seguito indicate.

Nell'ambito della relazione al rendiconto dell'organo di revisione e con riferimento alle entrate relative agli oneri di urbanizzazione, si afferma che l'ente *"ha utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica (art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020) per il 25,76%".*

In ordine a tale impiego sono stati chiesti chiarimenti istruttori riferiti alla tipologia di spese cui gli stessi sono stati destinati.

L'ente, con la nota di riposta (acquisita dalla Sezione al prot. n. 1715 del 14 aprile 2025), *"non riuscendo a recuperare il dettaglio delle spese per emergenza Covid-19 coperte da permessi di costruire"* si è limitato a dare atto che *"le spese per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria di competenza dell'esercizio 2022 sono pari a € 111.873,45 pertanto superiori all'importo di € 82.265,58 destinato a rendiconto alla copertura di spese di parte corrente finanziata da titoli abitativi"*.

A fronte di tale risposta si rileva, innanzitutto, come problematica, la mancata ricostruzione, da parte dell'ente, delle tipologie di spesa connesse con l'emergenza sanitaria, finanziate con i proventi derivanti dai permessi di costruire.

Ciò lascia desumere una carenza informativa del sistema di contabilità o l'assenza di idonea documentazione e atti amministrativi a supporto delle registrazioni contabili.

In sede istruttoria l'ente ha rappresentato di aver accertato, nell'esercizio 2022, entrate per proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, in misura pari a 319.387,64 euro. Tenendo conto di quanto attestato dall'ente in ordine all'impiego di dette risorse, si desume che l'impiego è avvenuto per la manutenzione ordinaria, per 82.265,58 euro (pari al 25,76 per cento) e per la realizzazione di interventi di investimento per la quota residua di 237.122,06 euro.

L'ente ha attestato, al termine dell'esercizio 2022, di aver impiegato l'intero ammontare delle somme destinate al finanziamento della manutenzione ordinaria e che, con riferimento alla quota di proventi destinati agli investimenti, l'effettivo impiego è avvenuto per 141.364,73 euro. L'ente ha poi specificato che *"le risorse non utilizzate non risultano essere state inserite nelle poste vincolate del risultato di amministrazione"*.

La quota di proventi derivanti da oneri di urbanizzazione non impiegati, pari a 95.757,33 euro, non risulta, peraltro, essere stata inserita nel prospetto A/2 allegato al rendiconto, ove sono state indicate risorse vincolate per legge e principi contabili per un ammontare complessivo di 8.358,42 euro, riferite, dall'ente, al mancato impiego di proventi derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada e di "economie straordinarie".

Tale quota di avanzo, peraltro, non è stata indicata neanche in occasione della rappresentazione della natura degli avanzzi di gestione, richiesta al momento della predisposizione del questionario sul rendiconto 2022.

In base a quanto appena rappresentato, la quota vincolata per legge e principi contabili, quantificata dall'ente al termine dell'esercizio 2022 in 8.358,42 euro, deve essere incrementata di un importo pari a 95.757,33 euro.

Inoltre, occorre considerare il maggior vincolo derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione 2021 che, in ordine alla quantificazione della quota vincolata per legge e principi contabili, è stato quantificato in 170.504,41 euro.

Tenuto conto, pertanto, di tutte le rideterminazioni appena prospettate, la componente vincolata per legge e principi contabili deve essere quantificata, complessivamente, in 274.620,16 euro, con un incremento di 266.261,74 euro, rispetto a quanto accertato dall'ente in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2022 (pari a 8.358,42 euro).

In termini generali si rileva, come già segnalato per i precedenti esercizi, la carenza di informazioni e la compilazione non corretta dell'allegato al rendiconto A/2 che, contrariamente a quanto previsto dai principi contabili, è stato compilato parzialmente, senza tener conto di tutte le entrate vincolate affluite al bilancio.

Appare emblematica, a tal riguardo, la mancata rappresentazione – nell'ambito di tale prospetto - dei vincoli correlati alle entrate da OOUU accertate nel 2022.

Ciò si aggiunge, quale elemento di criticità, a quanto già rilevato con riferimento agli esercizi 2020 e 2021, ove non è stato possibile definire puntualmente né l'ammontare delle risorse da OOUU non impiegate, né la collocazione delle stesse nell'ambito dei risultati di amministrazione.

È di tutta evidenza che la conoscenza di tali elementi rappresenta un presupposto imprescindibile per la corretta determinazione del vincolo.

Permangono, infine, anche nell'esercizio 2022, le problematiche connesse alla mancata indicazione delle risorse a carattere vincolato per le quali l'ente, non gestendo direttamente l'incasso e contabilizzazione (affidate all'Unione dei comuni), non riesce ad avere piena contezza delle stesse e del loro impiego. Ciò, di fatto, ha impedito di acquisire, in sede istruttoria, elementi circa l'ammontare di tali risorse, il loro effettivo incasso nonché procedere, dal lato della spesa, alla verifica circa il loro corretto utilizzo, nel rispetto della normativa di riferimento. È questo il caso dei proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada e dell'imposta di soggiorno.

Da quanto appena rappresentato consegue che le rideterminazioni prospettate potrebbero risultare del tutto parziali rispetto alla situazione finanziaria complessiva dell'ente.

3.1.1.2 Con riferimento alla quantificazione della **componente vincolata per trasferimenti 2022**, occorre tenere conto della rideterminazione del vincolo 2021 (incremento pari a 29.683,94 euro), la quota di vincolo non impiegata nel corso della gestione 2022 (pari 283.847,50 euro) unitamente alla quota di avanzo derivante dalla gestione di competenza (pari a 19.799,81 euro) e all'assenza di avanzo derivante dalla gestione residui. Ne consegue che la stessa deve essere rideterminata, al termine della gestione 2022 in 333.331,25 euro, anziché in 303.647,31 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 29.683,94 euro.

3.1.1.3 Con riferimento alla quantificazione della **componente vincolata per mutui e prestiti**, occorre tenere conto del vincolo accertato con il rendiconto 2021 e non impiegato nel corso della gestione 2022 (pari 94.813,32 euro) unitamente all'assenza di ulteriore avanzo derivante dalla gestione di competenza e dalla gestione residui, nonché del maggior vincolo derivante dall'esercizio 2021 (pari a 7.673,94 euro). Pertanto, la stessa, deve essere rideterminata, al termine della gestione 2022 in 102.487,26 euro, anziché in 94.813,32 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 7.673,94 euro.

3.1.1.4 Pertanto, considerando la rideterminazione prospettata in ordine alla quota vincolata per legge (pari a 274.620,16 euro) a quella vincolata per trasferimenti (pari a 333.331,25 euro) e a quella relativa ai mutui (pari a 102.487,26 euro), **la componente vincolata complessiva**, tenendo conto anche della quota formalmente vincolata dall'ente (pari a 2.289,57 euro), viene ridefinita in 712.728,24 euro, con un incremento complessivo di 303.619,62 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 409.108,62 euro).

3.1.2 Determinazione della componente destinata a investimenti

Con riferimento alla quantificazione della **componente destinata a investimenti**, si rileva che, tenuto conto della quota accertata con il rendiconto 2021 e non impiegata nel corso della gestione 2022 (pari 315.545,66 euro) unitamente all'assenza di ulteriore avanzo derivante dalla gestione di competenza e dalla gestione residui, nonché del maggior vincolo derivante dall'esercizio 2021 (pari a 4.486,14 euro), la stessa deve essere rideterminata, al termine della gestione 2022 in 320.034,58 euro, anziché in 315.548,44 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 4.486,14 euro.

3.1.3 Rideterminazione complessiva del risultato di amministrazione

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 7

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2022		
	Accertato dall'Ente delib. CC 24 / 2023	Rideterminato dalla Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	2.992.108,38	2.992.108,38	-
PARTE ACCANTONATA	3.169.814,24	3.169.814,24	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	3.130.125,39	3.130.125,39	-
Altri accantonamenti:	39.688,85	39.688,85	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	30.000,00	30.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	9.688,85	9.688,85	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	-	-	-
PARTE VINCOLATA	409.108,62	712.728,24	303.619,62
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.358,42	274.620,16	266.261,74
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili			-
Vincoli derivanti da trasferimenti	303.647,31	333.331,25	29.683,94
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da trasferimenti			-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	94.813,32	102.487,26	7.673,94
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.289,57	2.289,57	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente			-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da altri vincoli			-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	315.548,44	320.034,58	4.486,14
PARTE DISPONIBILE	- 902.362,92	- 1.210.468,68	- 308.105,76
Extradeficit teorico			
Extradeficit effettivo	779.728,71	779.728,71	
Quota disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione	85.504,27	430.739,97	345.235,70

Complessivamente, dunque, il disavanzo di amministrazione deve essere rideterminato in 1.210.468,68 euro, con un incremento della situazione finanziaria negativa, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a -902.362,92 euro), di 308.105,76 euro.

Con riferimento alla rideterminazione delle diverse componenti del risultato di amministrazione preme sottolineare che le stesse vengono prospettate sulla base di dati trasmessi dall'Organo di revisione che, successivamente, sono sottoposti a controllo e, laddove necessario, formano oggetto di approfondimento con l'amministrazione e l'Organo interno di controllo.

Quest'ultima fase è risultata, nel caso del comune di Vicchio, particolarmente difficoltosa e non ha consentito di acquisire tutti gli elementi necessari a valutare compiutamente la situazione finanziaria effettiva dell'ente.

Pertanto, le diverse quantificazioni delle componenti interne del risultato, nonché la rideterminazione del disavanzo di gestione, sono state prospettate allo stato degli atti e sulla base delle analisi e delle valutazioni possibili con gli elementi forniti dall'ente. Tali quantificazioni pertanto potrebbero, a fronte di una più compiuta analisi delle poste contabili, risultare sottostimate.

In termini di qualificazione interna del disavanzo va ricordato che nell'ambito del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 era emersa una quota disponibile negativa pari a 1.198.655,94 euro e che del disavanzo complessivamente accertato una

quota, pari a 381.797,29 euro, era stata qualificata come disavanzo “derivante dalla gestione” e una quota pari a 816.858,65 euro era stata qualificata come disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario. Per quest’ultimo il finanziamento risultava previsto, ai sensi del dm 2 aprile 2015, in 30 annualità in quote costanti da 37.129,94 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dalle specifiche disposizioni di legge, nonché dell’articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 e del piano di rientro adottato dall’ente, il disavanzo realizzato al termine dell’esercizio 2022 si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 430.739,97 euro e in disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per 779.728,71 euro.

4.1 Rendiconto 2023

In ordine alla determinazione del risultato di amministrazione 2023 occorre, preliminarmente, sintetizzare l’iter procedurale seguito dall’ente, per la definizione del risultato di amministrazione.

Con la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 29 aprile 2024 l’ente ha approvato il rendiconto di gestione 2023 accertando, in esito alla gestione e al riaccertamento dei residui, un risultato di amministrazione formale di 3.565.045,63 euro e una composizione interna articolata in quota accantonata, pari a 4.63.870,78 euro, quota vincolata, pari a 422.936,82 euro e quota destinata a investimenti, pari a 315.548,44 euro; conseguentemente ha accertato un disavanzo di amministrazione di importo pari a 1.237.310,41 euro.

Nel corso del mese di novembre 2024, il Consiglio comunale ha adottato la delibera n. 80 nell’ambito della quale, pur avendo confermato la quantificazione complessiva del risultato di amministrazione, ha proceduto ad una rideterminazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui e in competenza e, conseguentemente ad una rideterminazione della quantificazione complessiva dei residui attivi e passivi. Si riporta di seguito una tabella di sintesi che evidenzia le diverse determinazioni accertate dal Consiglio comunale.

Tabella n. 8

(valori in euro)

Tabella n. 6

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023							
		Delibera n.32/2024			Delibera n. 80/2024		
VOCE		RESIDUI	COMPETENZ A	TOTALE	RESIDUI	COMPETE NZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				785.470,91			785.470,91
RISCOSSIONI	+	1.716.099,45	15.057.188,47	16.773.287,92	1.690.769,31	15.051.545,29	16.742.314,60
PAGAMENTI	-	2.079.807,50	15.478.951,33	17.558.758,83	2.054.697,36	15.473.088,15	17.527.785,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=	- 363.708,05	- 421.762,86	-	- 363.928,05	- 421.542,86	-
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=	- 363.708,05	- 421.762,86	-	- 363.928,05	- 421.542,86	-
RESIDUI ATTIVI	+	6.311.649,99	4.550.330,90	10.861.980,89	6.336.980,13	4.555.974,08	10.892.954,21
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze		-	-	-	-	-	-
RESIDUI PASSIVI	-	2.047.349,59	2.136.485,23	4.183.834,82	2.072.459,73	2.142.348,41	4.214.808,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATI PER SPESE CORRENTI	-			155.461,93			155.461,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATI PER SPESE IN C/CAPITALE	-			2.957.638,51			2.957.638,51
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023	=		-	3.565.045,63		-	3.565.045,63

In ordine alla rideterminazione delle componenti interne del risultato sono stati chiesti chiarimenti per meglio comprendere le ragioni che hanno indotto l'ente a procedere alla revisione delle scritture contabili e, conseguentemente, all'accertamento di una diversa determinazione delle grandezze che conducono alla quantificazione del risultato formale di amministrazione.

L'ente, con la nota prot. 1751/2025, ha specificato che *"In merito alla rettifica di € 30.973,32 delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui si specifica che:*

a. la rettifica si è resa necessaria perché in data 29/04/2024 è stata inviata alla banca la manleva per l'apertura dell'esercizio 2023 per poter effettuare delle compensazioni tra ordinativi e mandati a valere sull'esercizio 2023. La Tesoreria ha riaperto l'esercizio, ma i mandati sono andati in scarto con comunicazione successiva all'approvazione del rendiconto e dei suoi allegati. Sebbene l'annullamento della compensazione non influisse sui saldi di gestione, il totale delle entrate e delle spese risultavano differenti.

b. Contabilmente si è provveduto ad annullare i mandati e le reversali emesse a compensazione a valere sull'esercizio 2023 scartate dalla Tesoreria. E' stata richiesta la manleva alla banca per la riapertura dell'esercizio 2023 ed è stata inviata la distinta con gli ordinativi e le reversali annullate.

c. Le risorse non più compensate sono tornate disponibili a residuo sui rispettivi capitoli e si è poi proceduto a riproporre le compensazioni con mandati e reversali a valere sull'esercizio 2024".

Il Collegio rileva, innanzitutto, il notevole ritardo con cui l'intervento di rettifica è stato posto in essere, rispetto al verificarsi dei presupposti, sollecitando anche una

riflessione in merito alla necessità di porre in essere tutte le verifiche di coerenza e congruità delle scritture contabili - anche rispetto a quanto rilevato dal tesoriere - prima della chiusura definitiva del rendiconto.

Il Collegio osserva, inoltre, che con la sopracitata delibera consiliare n.80/2024, l'ente ha effettuato anche una diversa determinazione della componente vincolata, che ha interessato tutte le sue articolazioni interne, e ha condotto all'accertamento di un disavanzo effettivo di amministrazione, pari a 1.341.161,89 euro, anziché 1.237.310,41 euro, come precedentemente quantificato con la deliberazione n.32/2024.

In ordine a tale diversa determinazione della componente vincolata sono stati chiesti chiarimenti all'ente, il quale ha specificato che *“Per quanto riguarda la revisione sulle poste vincolate, nel 2024 si era reso necessario provvedere all'affidamento di interventi afferenti al PNRR – PA digitale con finanziamento già accertato. È però emerso che le somme necessarie a sostenere la spesa non erano disponibili perché le risorse non impegnate non erano state vincolate e che la stessa cosa valeva per altri finanziamenti. Per questo motivo si è deciso di procedere ad una revisione complessiva delle somme che avrebbero dovuto essere vincolate nel risultato di amministrazione derivante dalla gestione 2023”*.

Anche in questo caso, per praticità informativa, si riporta di seguito la tabella di dettaglio da cui si evince il dettaglio della rideterminazione delle componenti del risultato.

Tabella n. 9

(valori in euro)

Le componenti interne del risultato di amministrazione 2023			
	Delibera n.32/2024	Delibera n. 80/2024	Differenza
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	3.565.045,63	3.565.045,63	-
PARTE ACCANTONATA			-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	3.992.943,46	3.992.943,46	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità			-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate			-
Accantonamenti per contenzioso	57.038,47	57.038,47	-
Altri accantonamenti	13.888,85	13.888,85	-
TOTALE PARTE ACCANTONATA	4.063.870,78	4.063.870,78	-
PARTE VINCOLATA			-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	7.199,31	15.743,02	8.543,71
Vincoli derivanti da trasferimenti	304.443,51	387.213,24	82.769,73
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	94.813,32	108.836,36	14.023,04
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	16.480,68	14.995,68	- 1.485,00
Altri vincoli			-
TOTALE PARTE VINCOLATA	422.936,82	526.788,30	103.851,48
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	315.548,44	315.548,44	-
PARTE DISPONIBILE	- 1.237.310,41	- 1.341.161,89	- 103.851,48

Si rileva, innanzitutto, la non corretta determinazione del risultato di amministrazione approvato con il rendiconto di gestione. In secondo luogo, si evidenzia che l'erronea qualificazione dell'avanzo della gestione, ha di fatto, comportato la destinazione di risorse vincolate per legge alla realizzazione di specifici interventi, ovvero a investimenti, al finanziamento del disavanzo di amministrazione.

Desta particolare preoccupazione, peraltro, il fatto che, nell'ambito delle risorse non correttamente qualificate nell'ambito del risultato di amministrazione siano presenti, da un lato, trasferimenti destinati al finanziamento di progetti compresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza - per i quali sono previsti vincoli di realizzazione puntuali e, dall'altro, somme provenienti da quote di mutui contratti dall'ente e non impiegati nell'ambito dell'esercizio. Con riferimento a quest' ultimo aspetto, si sottolinea

che l'impiego degli stessi per finalità diverse alla realizzazione degli investimenti costituisce anche una violazione del dettato costituzionale (art. 119 Cost.).

Un ulteriore elemento di criticità è costituito da fatto che l'ente ha rilevato la non corretta costituzione dei vincoli solo in via incidentale, quando è sorta la necessità di finanziare specifici interventi. Gli elementi rappresentati dall'ente non hanno fatto emergere, nello specifico, un'operazione di revisione complessiva circa la natura delle risorse affluite al bilancio e non impiegate entro il termine dell'esercizio. In assenza di tale verifica da parte dell'ente, permane il dubbio in ordine ad eventuali ulteriori vincoli che potrebbero emergere a fronte di situazioni analoghe.

Tenendo conto di quanto sin qui rappresentato, il controllo monitoraggio, nei termini rappresentati in premessa, è stato condotto, allo stato degli atti e sulla base delle risultanze rideterminate dall'ente con la delibera consiliare n. 80/2024, dalla quale si evince che la gestione complessiva dell'esercizio 2023 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 3.565.045,63 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.992.943,46 euro, fondo contenzioso per 57.038,47 euro e fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 13.888,85 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 526.788,30 euro) e destinata ad investimenti (per 315.548,44 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 1.341.161,89 euro.

Nella ricostruzione emersa a seguito dell'istruttoria condotta, ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2023 è stato confermato nella misura accertata dall'ente (pari a 3.565.045,63 euro), la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile sono apparse non correttamente determinate, per effetto dell'erronea quantificazione delle poste vincolate e di quelle destinate a investimenti, confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023.

Nello specifico, a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2022, è emersa una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio che produce effetti anche sul risultato 2023.

L'istruttoria ha evidenziato, a tal proposito, un risultato formale di amministrazione pari a 2.992.108,38 euro e una quota disponibile negativa pari a 1.210.468,68 euro, con un peggioramento pari a 308.105,76 euro, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2023.

4.1.1 Determinazione della componente vincolata

Gli effetti della rideterminazione del R.A. 2022 sono evidenti, innanzitutto, in relazione alla componente vincolata, ove si osserva, nel dettaglio, quanto segue.

4.1.1.1 Con riferimento alla quantificazione della **componente vincolata per legge e principi contabili**, occorre tenere conto della rideterminazione del vincolo 2022 (quantificato in 266.261,74 euro), del vincolo originariamente accertato dall'ente e non impiegato nel corso della gestione 2023 (pari 1.324,81 euro) unitamente all'avanzo derivante dalla gestione di competenza (pari a 13.972,88 euro) e a quello riferito alla gestione residui (pari a 445,33 euro). Da ciò consegue che la stessa deve essere

rideterminata, al termine della gestione 2023 in 282.004,76 euro, anziché in 15.743,02 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 266.261,74 euro.

4.1.1.2 In merito alla quantificazione della **componente vincolata per mutui e prestiti**, occorre tenere conto della rideterminazione del vincolo 2022 (quantificata in 7.673,94 euro) e del fatto che il vincolo originariamente accertato dall'ente (pari a 94.813,32 euro) non è stato impiegato nel corso della gestione 2023 per il finanziamento di specifici interventi. A ciò occorre aggiungere, oltre all'avanzo derivante dalla gestione di competenza (pari a 4.195,92 euro), quello derivante dalla gestione residui (pari a 9.827,12 euro). Da ciò consegue che la stessa deve essere rideterminata, al termine della gestione 2023 in 116.510,30 euro, anziché in 108.836,36 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 7.673,94 euro.

Inoltre, con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2023 sono emerse ulteriori irregolarità che hanno condotto alla non corretta determinazione delle componenti interne del risultato riferita alla **quota vincolata e a quella destinata a investimenti**.

In particolare, con riferimento alla componente vincolata, è stata rilevata, una determinazione non corretta della **quota vincolata per trasferimenti e di quella relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'ente**.

4.1.1.3 In ordine alla quantificazione della **componente vincolata per trasferimenti**, in esito all'istruttoria sembrava che l'ente non avesse tenuto conto della quota di risorse specifiche acquisite al bilancio di competenza e non impiegate entro il termine dell'esercizio.

Ciò in considerazione del fatto che, in base alle informazioni fornite dall'ente e tenuto conto della rideterminazione del vincolo 2022 (quantificata in 29.683,94 euro), del vincolo originariamente accertato dall'ente (pari a 303.647,31 euro) non è stato impiegato nel corso della gestione 2023, nonché dell'avanzo derivante dalla gestione di competenza (pari a 103.739,56 euro) e quello riferito alla gestione residui (pari a 466,45 euro) l'importo complessivo della componente vincolata per trasferimenti sembrava dover essere rideterminato, al termine della gestione 2023, in 437.537,26 euro, anziché in 387.213,24 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 50.324,02 euro.

In sede di contraddittorio, tuttavia, l'ente ha specificato che *“la somma di € 20.640,08 che la Corte ridetermina per l'esercizio 2023 in aggiunta a quella rideterminata degli esercizi precedenti non debba essere considerata vincolata:*

a) € 16.543,43 - Nella colonna h) dell'allegato A/2 al rendiconto è stata erroneamente riportata tale somma, la quale non avrebbe dovuto produrre alcuna somma da vincolare proveniente dalla gestione di competenza, poiché altrettanta somma era stata impegnata nell'esercizio 2023 nei correlati capitoli di spesa destinati al reimpiego del contributo regionale. Ai fini della presente rilevazione viene qualificata come risorsa libera dell'Ente e come tale viene riportata nell'allegato B/2023 allegato alla presente che annulla e sostituisce quello precedentemente inviato (evidenziate in arancione le rettifiche apportate in questa sede al suddetto allegato B/2023).

b) € 4.096,65 - Il vincolo riferito a questa somma era stato opportunamente registrato nella gestione dei residui sia nella parte entrata che nella parte spesa. La parte spesa è stata regolarmente sostenuta in conto residui, mentre il correlato residuo attivo restava aperto in attesa di erogazione del contributo a rendicontazione da parte della Regione. Per mero errore, il

contributo erogato dalla Regione è stato accertato e incassato nella competenza 2023 anziché in conto residui, determinando di fatto un fittizio avanzo vincolato della gestione di competenza che ai fini della presente rilevazione viene qualificato come risorsa libera dell'Ente e come tale viene riportato nell'allegato B/2023 allegato alla presente che annulla e sostituisce quello precedentemente inviato (evidenziate in arancione le rettifiche apportate in questa sede al suddetto allegato B/2023)".

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'ente raccomandando, tuttavia, maggiore attenzione nella produzione degli elementi informativi in sede istruttoria. Evidenzia, inoltre, la necessità di contabilizzare correttamente i fatti gestionali dell'ente, nell'ambito del bilancio, al fine di evitare impieghi non corretti di risorse.

Conseguentemente la componente vincolata per trasferimenti viene rideterminata in 416.897,18 euro, con un incremento di 29.683,94 euro, rispetto a quanto definito dall'ente in sede di approvazione del rendiconto di gestione (pari a 387.213,24 euro).

4.1.1.4 In ordine alla quantificazione della **componente formalmente vincolata dall'ente**, è emerso che l'ente non ha considerato la quota vincolata proveniente dall'esercizio 2022 e non impiegata nell'ambito della gestione 2023.

Da quanto rappresentato nell'ambito dei documenti trasmessi unitamente al questionario sul rendiconto, l'avanzo derivante dalla gestione 2022 (pari a 2.289,57 euro) è stato impiegato per il finanziamento di specifici interventi nell'anno 2023 per 789,57 euro. Da ciò consegue che la quota non utilizzata, pari a 1.500,00 euro, deve essere considerata ai fini della determinazione del vincolo al 31.12.2023.

Al fine della quantificazione della quota formalmente vincolata dall'ente, in base alle informazioni fornite dall'ente, occorre tenere conto quindi del vincolo accertato dall'ente non impiegato nel corso della gestione 2023 (pari a 1.500,00 euro), nonché dell'avanzo derivante dalla gestione di competenza (pari a 14.995,68 euro) e dell'assenza di ulteriore avanzo riferito alla gestione residui. Da ciò consegue che la stessa deve essere rideterminata, al termine della gestione 2023 in 16.495,68 euro, anziché in 14.995,68 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 1.500,00 euro.

4.1.1.5 La **componente vincolata complessiva**, pertanto, tenuto conto della rideterminazione prospettata in ordine alla quota vincolata per legge (pari a 282.004,76 euro) a quella vincolata per trasferimenti (pari a 416.897,18 euro) a quella relativa ai mutui (pari a 116.510,30 euro) e a quella formalmente vincolata dall'ente (pari a 16.495,68 euro), deve essere rideterminata in 831.907,92 euro, con un incremento complessivo di 305.119,62 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 526.788,30 euro).

4.1.2 Determinazione della componente destinata a investimenti

Con riferimento, poi, alla determinazione della **componente destinata a investimenti** è emersa una valutazione non corretta, ai fini della quantificazione del suo ammontare complessivo, dell'avanzo derivante dalla gestione residui.

L'ente, nello specifico, non ha fornito una compiuta qualificazione dell'avanzo di parte capitale derivante dalla gestione residui. Si osserva, a tal proposito, che a fronte di eliminazioni di residui passivi non compensati dall'eliminazione di poste attive correlate, l'ente ha indicato che le poste passive radiate da bilancio erano state finanziate

da trasferimenti, per un importo pari a 0,39 euro, da mutui e prestiti, per un importo pari a 9.827,12 euro, e da risorse non vincolate e non destinate, per 53.533,56 euro. Rispetto a queste ultime non ha fornito, tuttavia, alcun dettaglio in ordine alla specificità e alla provenienza delle risorse.

Occorre inoltre considerare che il dettaglio fornito dall'ente (complessivamente pari a 63.361,07 euro), risulta inferiore di 15.174,73 euro rispetto all'ammontare complessivo delle cancellazioni di residui passivi riferiti al titolo II di spesa (pari a 78.535,80 euro).

In base a quanto appena rappresentato, risulta evidente che, in assenza di ulteriori elementi specifici, l'avanzo generato dall'eliminazione dei residui di parte capitale, deve essere qualificato come derivante da mancato impiego di risorse destinate a investimenti.

Conseguentemente tale specifica componente del risultato deve essere incrementata per complessivi 68.708,29 euro (53.533,56 euro +15.174,73 euro).

Da quanto appena rappresentato emerge che, al fine della quantificazione della quota destinata a investimenti, in base alle informazioni fornite dall'ente, occorre tenere conto della rideterminazione del vincolo 2022 (quantificata in 4.486,14 euro), del fatto che la quota destinata originariamente accertata dall'ente (pari a 315.548,44 euro) non è stata impiegata nel corso della gestione 2023, nonché dell'assenza di avanzo derivante dalla gestione di competenza e del maggior vincolo, rideterminato in 68.708,29 euro, riferito alla gestione residui.

Da ciò consegue che la stessa deve essere rideterminata, al termine della gestione 2023 in 388.742,87 euro, anziché in 315.548,44 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 73.194,43 euro.

4.1.3 Determinazione complessiva del risultato di amministrazione

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 10

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2023		
	Accertato dall'Ente delib. CC 80/2024	Rideterminato dalla Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	3.565.045,63	3.565.045,63	-
PARTE ACCANTONATA	4.063.870,78	4.063.870,78	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021	3.992.943,46	3.992.943,46	-
Altri accantonamenti:	70.927,32	70.927,32	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	57.038,47	57.038,47	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	13.888,85	13.888,85	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	-	-	-
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	-	-	-
Fondo per passività potenziali, debiti fuori bilancio e altre spese future	-	-	-
Fondo garanzia debiti commerciali	-	-	-
Fondo altri accantonamenti	-	-	-
PARTE VINCOLATA	526.788,30	831.907,92	305.119,62
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	15.743,02	282.004,76	266.261,74
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili			-
Vincoli derivanti da trasferimenti	387.213,24	416.897,18	29.683,94
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da trasferimenti			-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	108.836,36	116.510,30	7.673,94
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	14.995,68	16.495,68	1.500,00
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente			-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da altri vincoli			-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	315.548,44	388.742,87	73.194,43
PARTE DISPONIBILE	- 1.341.161,89	-1.719.475,94	-378.314,05
Extradeficit effettivo	742.598,77	742.598,77	-
Quota disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione	598.563,12	976.877,17	378.314,05

Complessivamente, dunque, il disavanzo di amministrazione deve essere rideterminato in 1.719.475,94 euro, con un incremento della situazione finanziaria negativa di 378.314,05 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 1.341.161,89 euro).

In termini di qualificazione interna del disavanzo va ricordato che nell'ambito del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 era emersa una quota disponibile negativa pari a 1.210.468,68 euro e che, del disavanzo complessivamente accertato una quota, pari a 430.739,97, euro era stata qualificata come disavanzo "derivante dalla gestione" e una quota, pari a 779.728,71, euro era stata qualificata come disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario. Per quest'ultimo il finanziamento risultava previsto, ai sensi del dm 2 aprile 2015, in 30 annualità in quote costanti da 37.129,94 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dalle specifiche disposizioni di legge, nonché dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 e del piano di rientro adottato dall'ente, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2023 si deve

ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 976.877,17 euro e in disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per 742.598,77 euro.

Quest'ultimo deve essere effettivamente finanziato nei termini di cui al citato dm 2 aprile 2015, mentre la componente di disavanzo gestionale ordinario, pari a 976.877,17 euro, deve essere finanziata nei termini previsti dall'art. 188 del Tuel.

Con riferimento alla rideterminazione delle diverse componenti del risultato preme sottolineare che l'attività istruttoria è stata caratterizzata da una sostanziale difficoltà dell'amministrazione nel produrre le informazioni e i chiarimenti utili a fornire una rappresentazione chiara ed esaustiva dei fenomeni gestionali sottostanti.

Quanto appena rappresentato ha costituito nel caso di specie un elemento particolarmente problematico, considerato per sua natura il controllo monitoraggio si basa sulle informazioni contabili trasmesse dall'Organo di revisione e integrate, ove necessario, con le informazioni prodotte dall'ente a seguito di richiesta istruttoria.

Pertanto, le diverse quantificazioni delle componenti interne del risultato, nonché la rideterminazione del disavanzo di gestione, sono state prospettate allo stato degli atti e sulla base delle analisi e delle valutazioni possibili con gli elementi forniti dall'ente.

Conseguentemente tali rideterminazioni potrebbero, a fronte di una più compiuta analisi delle poste contabili, risultare sottostimate rispetto alla situazione finanziaria effettiva dell'ente.

5 Ulteriori valutazioni a carattere generale

5.1 Il risultato di amministrazione - Evoluzione

Da quanto complessivamente rappresentato nella presente nota risulta evidente una situazione di disavanzo effettivo per la quale l'ente, nel corso degli anni e indipendentemente dalle rideterminazioni prospettate a seguito del controllo sui rendiconti, non riesce a garantire idonee fonti di finanziamento.

Si riporta di seguito l'evoluzione del disavanzo nel periodo 2019-2023.

Tabella n. 11

(valori in euro)

	Evoluzione del risultato di amministrazione									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Quantificaz. dell'ente	Quantificaz. dell'ente a seguito del controllo monitoraggio	Quantificaz. dell'ente	Quantificaz. Della Sezione	Quantificaz. Della Sezione	Quantificaz. Della Sezione	Quantificaz. Della Sezione	Quantificaz. Della Sezione	Quantificaz. Della Sezione	Quantificaz. Della Sezione
Risultato di amministrazione formale	1.378.848,78	1.378.858,44	2.489.989,52	2.489.989,52	2.819.060,71	2.819.060,71	2.992.108,38	2.992.108,38	3.565.045,63	3.565.045,63
Parte disponibile	-1.152.776,15	-1.177.565,61	-1.088.175,73	-1.768.074,84	-986.307,51	-1.198.655,94	-902.362,92	-1.210.468,68	-1.341.161,89	-1.719.475,94
<i>di cui Extradeficit teorico</i>	891.118,52	891.118,52	853.988,59	853.988,59	816.858,65	816.858,65	779.728,71	779.728,71	742.598,77	742.598,77
Qualificazione:										
Extradeficit effettivo	891.118,52	891.118,52	853.988,59	853.988,59	816.858,65	816.858,65	779.728,71	779.728,71	742.598,77	742.598,77
Quota derivante dalla gestione	261.657,63	286.447,09	234.187,14	914.086,26	169.448,86	381.797,29	122.634,21	430.739,97	598.563,12	976.877,17

I dati rappresentati nella precedente tabella evidenziano un sostanziale peggioramento della situazione finanziaria, il cui saldo effettivo passa da -1.177.565,61 euro del 2019 a -

1.719.475,94 nel 2023, facendo emergere una sostanziale difficoltà dell'ente a dare effettività agli atti di programmazione riferiti alle modalità di copertura del disavanzo approvati nei diversi esercizi.

È di tutta evidenza, inoltre, che l'ente - nel corso della gestione - oltre a non reperire risorse utili al recupero della situazione deficitaria, pone in essere atti di spesa la cui copertura non risulta del tutto attendibile.

Ciò nonostante, per quanto emerso dai questionari e dalle informazioni contabili disponibili nella banca dati BDAP, non si rilevano situazioni di particolare squilibrio in fase di definizione degli equilibri complessivi. In sede di rendiconto, tuttavia, emerge un peggioramento della situazione finanziaria che non consente all'ente di garantire né il finanziamento della quota di extradeficit, né della quota di disavanzo applicato alla competenza, con il conseguente aumento del deficit complessivo.

In assenza di ulteriori elementi di dettaglio, si rileva una possibile problematica nella fase gestionale del bilancio che sembra riconducibile ad una tendenziale sovrastima delle previsioni di entrata, la cui conseguenza è quella di autorizzare l'assunzione di impegni di spesa in assenza di entrate certe ed effettivamente realizzabili.

5.2 Contabilizzazione delle risorse affluite al bilancio

I documenti esaminati e le informazioni sin qui rappresentate hanno evidenziato, inoltre, una problematica diffusa nella tenuta delle scritture contabili che, nei fatti, sembra condizionare in modo rilevante la quantificazione delle grandezze di bilancio.

Dal lato delle entrate sono emersi, nello specifico, i fattori di criticità di seguito indicati. Si è avuto modo, innanzitutto, di rilevare la difficoltà dell'ente nel fornire informazioni circa la finalizzazione delle stesse, come nel caso dell'impiego delle concessioni edilizie per il finanziamento della maggiore spesa Covid.

È emersa, poi, una problematica nell'assunzione degli accertamenti, con particolare riguardo alle entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada che, per quanto rappresentato dall'ente, vengono accertate ogni anno per lo stesso importo, ingenerando dubbi sull'attendibilità e veridicità delle relative poste contabili.

Con riferimento all'anno 2023, inoltre, è stata rilevata una problematica specifica in ordine alla qualificazione delle entrate in termini di destinazione vincolata che, come ampiamente rappresentato nei paragrafi precedenti, oltre ad aver avuto riflessi sulla definizione del risultato di amministrazione, pone incertezze circa il corretto impiego delle stesse. A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che le problematiche segnalate dall'ente, circa il non corretto inserimento della spesa in bilancio, potrebbero aver interessato anche la parte entrata, rappresentando, in tal caso, un ulteriore elemento di criticità finanziaria.

Come già anticipato nei precedenti paragrafi, gli elementi informativi disponibili non hanno consentito di effettuare un puntale valutazione in merito alla correttezza della contabilizzazione delle risorse in bilancio, in quanto l'ente non è riuscito a fornire elementi di dettaglio tali da permettere la piena comprensione dei fenomeni gestionali sottostanti e delle dinamiche relative alla contabilizzazione delle entrate.

In termini generali è possibile, tuttavia, apprezzare un incremento notevole dell'ammontare complessivo dei residui attivi di parte corrente dal 2019 (pari a 4.719.489,44 euro) al 2023 (pari a 7.675.777,68 euro) e richiamare l'attenzione sul fatto che tale dato di sintesi potrebbe sottendere ad una difficoltà nella realizzazione effettiva degli stessi residui.

Anche sul versante della realizzazione effettiva delle poste di entrata corrente si osserva un sostanziale peggioramento della capacità di riscossione, che in termini complessivi passa 83,89 per cento del 2019 al 76,76 per cento del 2023.

Con riferimento alle risorse correnti accertate in competenza si rileva un grado di realizzo che passa da 71,79 per cento del 2019, al 60,75 per cento del 2023. In ordine, invece, alla realizzazione delle poste mantenute a residui riferite alla parte corrente si rileva un grado di realizzo che passa da 25,78 per cento del 2019 al 19,96 per cento del 2023.

Tale andamento, ovviamente, va letto in parallelo con la determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità che, passa da 1.607.019,77 euro del 2019 a 3.992.943,46 euro del 2023.

La Sezione osserva che, in caso di stralcio delle poste attive, tale fondo dovrebbe essere impiegato al fine di attenuare l'impatto di tale operazione sul risultato di amministrazione.

Si sottolinea, tuttavia, l'importanza di una riflessione complessiva dell'ente sulle modalità di contabilizzazione dell'entrata alla luce di tutti gli aspetti di criticità rilevate nell'ambito del presente controllo.

5.3 La gestione di cassa - andamento

Con riferimento alla contabilizzazione dei flussi di cassa, nel corso degli anni, fino al 2022, non è emersa una situazione di particolare criticità. L'ente non ha fatto ricorso all'attivazione di anticipazioni di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti.

L'ente ha fatto ricorso nei diversi esercizi all'anticipazione di tesoreria che, comunque, risulta interamente rimborsata al termine dei diversi esercizi.

Al termine del 2023, invece, risultano impiegati tutti i fondi vincolati per il pagamento di spesa corrente e non risulta del tutto ricostituita l'anticipazione di cassa ottenuta dalla tesoreria.

Di seguito si riporta l'evoluzione del fondo di cassa nel periodo 2019-2023

Tabella n.12

(valori in euro)

Giacenze di cassa - Evoluzione					
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Fondo di cassa	491.316,21	817.320,11	920.989,29	785.470,91	0,00
di cui fondi liberi	374.544,76	732.123,54	701.904,22	247.223,29	-
di cui fondi vincolati	116.771,45	85.196,57	219.085,07	538.247,62	-

Da quanto appena rappresentato risulta evidente un tendenziale peggioramento della situazione di liquidità che potrebbe essere il riflesso delle problematiche sopra rappresentate in ordine rappresentazione non corretta dei fatti gestionali nell'ambito della gestione del bilancio.

Inoltre, da punto di vista operativo, potrebbe verificarsi la necessità - per l'ente - di dover procedere al pagamento delle spese finanziate da risorse vincolate già incassate, che

l'ente ha temporaneamente utilizzato per il pagamento di spese correnti, ai sensi dell'art. 195 del Tuel.

In tal caso l'ente sarebbe costretto ad ampliare, laddove possibile, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, con ulteriori evidenti costi a carico del bilancio.

5.4 Esposizione debitoria potenziale

In considerazione del tendenziale aumento del disavanzo di amministrazione, si è ritenuto opportuno effettuare approfondimenti, in sede istruttoria, in merito all'esistenza di ulteriori situazioni passive tali da costituire un potenziale aggravio della situazione finanziaria dell'ente.

Quest'ultimo ha rappresentato, a tal riguardo (nota prot. 1751/2025), quanto segue.

Situazione relativa a debiti **fuori bilancio**:

"a. Nel corso del 2023 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio relativo a sentenza esecutiva n. 1663/2022 resa dal Giudice di Pace di Firenze depositata in data 05.07.2022 con la quale il Comune di Vicchio è stato condannato al pagamento della somma complessiva di € 4.913,57;

b. Tale somma, come specificato nella Delibera di Consiglio n. 46 del 31/07/2023, che si allega per pronto riferimento, avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, lettera A, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Sentenza Esecutiva", è stata finanziata con prelevamento dal capitolo di spesa n. 436 "Fondo Rischi" (anno 2023) e che pari somma è stata stanziata sul cap. 430/1 "spese per risarcimento da sentenze esecutive" del bilancio di previsione 2023. Non sono stati riconosciuti altri debiti nell'esercizio 2023".

In ordine poi, ai **debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento**, l'ente ha attestato che *"non ci sono formalmente debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento al termine dell'esercizio 2023 e quindi non è stato disposto nessun tipo di accantonamento".*

L'ente ha rappresentato, tuttavia, che *"in generale dopo il rendiconto 2023 la situazione debitoria anche pregressa è emersa nella sua interezza e questa amministrazione ha iniziato a prenderne atto, anche se, in particolare per la polizia municipale, già nel 2023 il problema era stato evidenziato presso la Giunta dell'Unione, dove gli amministratori del tempo avevano fatto presente che il costo della stessa era molto oneroso e richiedevamo una revisione delle quote di partecipazione, che sono state anche in parte operate, ma che non hanno ridotto di fatto il cospicuo debito accumulato".* In occasione della predisposizione del rendiconto 2024, l'amministrazione ha rappresentato di essere impegnata in una operazione di *"puntuale analisi altresì della massa dei residui attivi e passivi che si riportano di anno in anno, al fine di giungere alla reale conservazione o stralcio degli stessi secondo i principi contabili vigenti, in modo da avere un dato certo di quello che sarà l'impatto sul bilancio".*

In merito ai **debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti**, l'ente ha allegato un prospetto riepilogativo, specificando con riferimento alle voci derivanti dalla gestione associate con l'Unione dei comuni del Mugello, *"nei diversi anni era modus operandi non mettere a bilancio le somme necessarie".* L'ente ha rappresentato poi che ciò *"è dovuto spesso a stanziamenti inferiori oppure a stanziamenti corretti, ma con impegni di competenza inferiori a quanto dovuto".*

Di seguito si riporta il prospetto di sintesi degli elementi rappresentati dall'ente in ordine alle situazioni debitorie non rappresentate in bilancio, per le quali potrebbe essere necessario garantire, nell'immediato futuro, uno specifico finanziamento.

Tabella n. 13

(valori in euro)

Debiti non inseriti in bilancio da riconoscere	
Descrizione	Importo
Spesa per polizia municipale associata 2018-2024	735.848,50
Personale associato unione dei comuni del Mugello 2022-2024	41.475,77
Fontanello in gestione dall' unione dei comuni del Mugello 2017-2020	6.120,26
Catasto dei boschi unione dei comuni del Mugello 2012-2024	4.413,50
Piano educativo zonale unione dei comuni del Mugello 2005-2024	25.307,53
Antincendio boschivo unione dei comuni del Mugello 2011-2021	16.215,43
Contributi abbattimento barriere unione dei comuni del Mugello	8.093,91
Rete civica unione dei comuni del Mugello 2009-2024	21.623,10
Protezione civile unione dei comuni del Mugello 2020-2024	20.140,42
Ufficio turismo unione dei comuni del Mugello	2.549,80
Suap unione dei comuni del Mugello	3.861,10
Pista ecoturistica	18.742,40
Ufficio gare associato unione dei comuni del Mugello	975,86
Debito per aver fatto elaborare il progetto esecutivo caserma la cui copertura sarebbe stata trovata nel mutuo da contrarre per realizzare la caserma stessa: ad oggi tale progetto è sospeso e il mutuo non è stato richiesto	32.800,00
Consorzio di bonifica medio Valdarno 2015-2018	17.379,75
Contratto poste italiane mai ottemperato per servizio spedizioni ingiunzioni anno 2012	6.186,10
Quote consorzi stradali 2023-2024	19.086,74
Totale	980.820,17

Quanto appena rappresentato costituisce ulteriore elemento di criticità, sotto vari aspetti.

Innanzitutto, dal punto di vista finanziario, poiché la situazione dell'ente - qualora al termine delle verifiche i debiti potenziali sopra elencati, venissero, in tutto o in parte, riconosciuti in termini di legittimità - sarebbe gravata di ulteriori oneri, per i quali l'ente dovrebbe reperire mezzi di finanziamento certi e attendibili.

Dal punto di vista contabile emerge, poi, come già rilevato più volte nell'ambito del presente documento, una difficoltà sostanziale gestionale e amministrativa dell'ente che si riflette sulla tenuta delle scritture contabili e, conseguentemente, sulla definizione dei risultati di amministrazione.

Desta preoccupazione, in relazione all'aspetto dei potenziali debiti fuori bilancio, il sostanziale disallineamento che sembra emerge tra gli accordi e impegni formalmente assunti dall'amministrazione e le rilevazioni contabili. Questo aspetto, peraltro, potrebbe caratterizzare, potenzialmente, anche altre voci di spesa del bilancio che, al momento, non sono ricomprese tra quelle valutate in modo compiuto dall'ente.

La quantificazione di potenziale debito prospettata - nella misura di 980.820,17 euro - potrebbe quindi aumentare e ciò, unitamente a quanto già segnalato in termini di maggiore disavanzo accertato, al termine dell'esercizio 2023, andrebbe ad aggravare una situazione finanziaria già critica che presenta un disavanzo da finanziare in base a quanto disposto dall'art. 188 del Tuel.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 si è concluso con la segnalazione di irregolarità per i profili sopra rappresentati e sintetizzati nei termini che seguono:

- **sull'esercizio 2020** è stata rilevata la non corretta determinazione della componente accantonata, vincolata e destinata ad investimenti, con il conseguente incremento del disavanzo di amministrazione rispetto all'importo accertato dall'Ente.

L'istruttoria ha condotto alla ridefinizione della quota accantonata, con l'incremento complessivo di 445.653,83 euro, e di quella vincolata e destinata ad investimenti, rispettivamente con l'incremento di 223.191,66 euro e di 4.486,14 euro rispetto al risultato accertato nel rendiconto di gestione. Tenendo conto di queste maggiori quote, è stato, parimenti, incrementato il disavanzo di amministrazione, che passa da 1.088.176,05 euro **a 1.768.075,16 euro, con un peggioramento di 679.899,11 euro;**

- **sull'esercizio 2021** è stata rilevata la non corretta determinazione della componente vincolata e destinata a investimenti, con la conseguente emersione di un saldo negativo della parte disponibile, **pari a 1.198.655,94 euro**, superiore rispetto a quello accertato nel rendiconto di gestione (pari a - 986.307,51 euro), **con un peggioramento di 212.348,43 euro;**

- **sull'esercizio 2022**, l'istruttoria, tenendo conto principalmente degli effetti a cascata conseguenti ai maggiori vincoli dell'esercizio 2020 e 2021, ha condotto alla rideterminazione della quota vincolata e destinata ad investimenti, rispettivamente con l'incremento di 303.619,62 euro e di 4.486,14 euro rispetto al risultato accertato nel rendiconto di gestione. Tenendo conto di queste maggiori quote, è stato parimenti incrementato il disavanzo di amministrazione, che passa da 902.362,92 euro a **1.210.468,68 euro, con un peggioramento di 308.105,76 euro;**

- **sull'esercizio 2023**, l'istruttoria, che parimenti al 2022 ha tenuto conto principalmente degli effetti a cascata conseguenti ai maggiori vincoli degli esercizi precedenti, ha condotto alla rideterminazione della quota vincolata e destinata ad investimenti, rispettivamente con l'incremento di 305.119,62 euro e di 73.194,43 euro rispetto al risultato accertato nel rendiconto di gestione. Tenendo conto di queste maggiori quote, nella stessa misura è stato incrementato il **disavanzo** di amministrazione, che passa da 1.341.161,89 euro a **1.719.475,94 euro, con un peggioramento di 378.314,05 euro** rispetto a quello definito dall'ente.

Sono state rilevate, poi, diffuse problematiche in ordine alla contabilizzazione delle poste di entrata e di spesa, all'azzeramento della giacenza di cassa al 31 dicembre 2023 e alla presenza potenziali passività quantificate dall'ente in circa 1 milione di euro.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto delle quattro annualità di bilancio impone tuttavia di valutare le misure consequenziali necessarie con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell'esercizio 2023, chiedendo l'adozione di interventi di adeguamento alle risultanze così come accertate dalla Sezione nella misura in cui questi possano essere utilmente condotti al termine di tale esercizio.

Per quanto detto, la Sezione conclude il controllo rilevando la non corretta determinazione dei risultati al termine di tutti gli esercizi esaminati e la presenza di un disavanzo, al termine dell'esercizio 2023, in larga parte di natura gestionale.

Le irregolarità rilevate in ordine alla composizione interna del risultato di amministrazione 2020, 2021, 2022 e 2023, come rideterminato in esito del controllo monitoraggio condotto dalla Sezione, esprimono un'errata rappresentazione del

risultato di amministrazione di cui l'ente dovrà tenere debito conto, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

Per quanto complessivamente evidenziato, la Sezione ritiene necessaria l'adozione, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, Tuel, di adeguati interventi correttivi, sul presupposto del risultato rideterminato alla luce delle modifiche evidenziate dalla presente deliberazione, e in particolare l'adozione di apposita delibera consiliare, con la quale l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, alla luce di quanto analiticamente rappresentato, accerta:

- la non corretta determinazione della **componente accantonata, vincolata e destinata ad investimenti** del risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023. Tali diverse quantificazioni, come meglio rappresentate in parte motiva, conducono ad una diversa determinazione del risultato di amministrazione effettivo in tutti gli esercizi oggetto di controllo;
- con riferimento **all'esercizio 2020** il disavanzo effettivo, quantificato dall'ente in 1.088.176,05 euro, viene rideterminato **1.768.075,16 euro, con un peggioramento di 679.899,11 euro**. Tale disavanzo, in base agli atti approvati dall'ente, si deve ritenere suddiviso in **disavanzo della gestione per 914.086,26 euro e in disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per 853.988,59 euro**;
- in merito **all'esercizio 2021** il disavanzo effettivo, quantificato dall'ente in 986.307,51 euro, viene rideterminato **1.198.655,94 euro, con un peggioramento di 212.348,43 euro**. Tale disavanzo, in base agli atti approvati dall'ente, si deve ritenere suddiviso in **disavanzo della gestione per 381.797,29 euro e in disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per 816.858,65 euro**;
- in merito **all'esercizio 2022** il disavanzo effettivo, quantificato dall'ente in 902.362,92 euro, viene rideterminato **1.210.468,68 euro, con un peggioramento di 308.105,76 euro**. Tale disavanzo si deve ritenere suddiviso in **disavanzo della gestione per 430.739,97 euro e in disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per 779.728,71 euro**;
- in ultimo, con riferimento **all'esercizio 2023** il disavanzo effettivo, quantificato dall'ente in 1.341.161,89 euro, viene rideterminato **1.719.475,94 euro, con un peggioramento di 378.314,05 euro**. Tale disavanzo si deve ritenere suddiviso in **disavanzo della gestione per 976.877,17 euro e in disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per 742.598,77 euro**;
- In ordine alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2023, pari a 1.719.475,94 euro -ovvero all'importo che emergerà per effetto della trasposizione di tali esiti sui rendiconti degli esercizi successivi - l'ente dovrà

provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come così rideterminato con la presente deliberazione;

- In ordine poi alle diffuse problematiche in ordine alla contabilizzazione delle poste di entrata e di spesa, all'azzeramento della giacenza di cassa al 31 dicembre 2023 e alla presenza potenziali passività quantificate dall'ente in circa 1 milione di euro, l'ente dovrà adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e a ripristinare gli equilibri di bilancio e la corretta gestione finanziaria;

Ai sensi dell'art. 148-bis Tuel e ai fini del successivo esercizio del controllo spettante a questa Sezione, l'Ente dovrà adottare le menzionate misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

L'attivazione di una istruttoria specifica, riferita all'esercizio finanziario 2024, volta ad acquisire elementi utili per la valutazione complessiva della situazione finanziaria dell'ente e degli elementi gestionali sottostanti che hanno, di fatto, compromesso la situazione finanziaria dell'ente.

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 4 giugno 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)